SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 aprile 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1995.

Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1994.

Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.

Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 marzo 1995.

Emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore, al tasso d'interesse annuo del 9,50%, con godimento 1° gennaio 1994, per l'estinzione dei crediti d'imposta, ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Visti gli articoli 10 e 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75, recante disposizioni in materia di imposte sui redditi, sui trasferimenti di immobili di civile abitazione, di termini per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie, per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonché altre disposizioni tributarie;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252, reiterato, da ultimo, con decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, ed in particolare l'art. 2, con il quale, all'art. 11 del citato decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, è stato aggiunto, dopo il comma 2, un ulteriore comma (2-*bis*) in forza del quale è stato, fra l'altro, stabilito che:

la differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del secondo comma del citato art. 11, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 del richiamato art. 10 del decreto-legge n. 16/1993, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusti tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del credito comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire;

gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993 e che il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994;

l'estinzione di tali crediti d'imposta viene effettuata sulla base delle richieste presentate entro l'11 agosto 1993 direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti;

l'amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; in caso di notifica di avviso di accertamento, l'amministrazione finanziara procede al rimborso della differenza risultante tra l'importo richiesto e quello costituito dalla maggiore somma accertata, nonché dalle pene pecuniarie e sovrattasse ridotte al cinquanta per cento; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre 1993;

con decreti del Ministro del tesoro, dovranno essere determinate le caratteristiche, le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli;

Visto il proprio decreto n. 101155 del 25 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1993 con il quale, onde consentire agli aventi diritto di richiedere l'estinzione dei relativi crediti d'imposta mediante assegnazione di titoli di debito pubblico, si è provveduto a fissare le caratteristiche dei titoli medesimi;

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, con i quali sono state disposte emissioni di certificati di credito del Tesoro per gli importi di seguito indicati, ad estinzione dei crediti d'imposta, come previsto dalla citata normativa:

decreto ministeriale n. 101131 del 25 settembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 28 settembre 1993; emissione di CCT per nominali L. 1.619.081.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 1.619.080.416.000;

decreto ministeriale n. 397077 del 14 gennaio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 14 febbraio 1994; emissione di CCT per nominali lire 1.024.192.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 1.024.187.806.000;

decreto ministeriale n. 397622 del 6 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 20 aprile 1994; emissione di CCT per nominali lire 101.872.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 101.871.744.000;

decreto ministeriale n. 397733 del 6 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1994; emissione di CCT per nominali L. 29.021.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 29.020.609.000;

decreto ministeriale n. 398118 del 19 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 26 luglio 1994; emissione di CCT per nominali L. 147.440.000.000, ad estinzione di crediti d'imposta per L. 147.439.802.000;

Vista la lettera in data 8 marzo 1995 con la quale il Ministero delle finanze ha comunicato che la società Italstat S.p.a., incorporata dalla Iritecna S.p.a., titolare di crediti di imposta per le annualità 1988 e 1990, superiori a L. 50.000.000.000 e con una perdita di bilancio nell'esercizio 1991, ha diritto al rimborso dei crediti di imposta costituito dal credito vantato (L. 54.714.455.000) oltre gli interessi (L. 7.179.255.000) per un importo complessivo di L. 61.893.710.000 come da apposito prospetto allegato al presente decreto e che la liquidazione del credito viene effettuata al 100%, dal momento che è ormai scaduto il termine del 30 novembre 1993 entro il quale avrebbe dovuto essere liquidata una prima quota pari all'80%;

Ritenuto che occorre procedere all'emissione dei certificati di cui sopra per l'importo, debitamente arrotondato, di complessive L. 61.894.000.000;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui al decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, convertito nella legge 22 luglio 1994, n. 457, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore per l'importo di nominali L. 61.894.000.000 alle seguenti condizioni:

durata: cinque anni e quattro mesi;

godimento: 1° gennaio 1994;

prezzo d'emissione: alla pari;

tasso d'interesse: 9,50% annuo, pagabile posticipatamente il 1° gennaio di ogni anno;

rimborso: in unica soluzione, il 1° gennaio 1999.

Art. 2.

Restano ferme tutte le altre condizioni e modalità di emissione di cui ai decreti del 25 settembre 1993, citati nelle premesse.

Art. 3.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1995, valutati in L. 5.879.929.750, faranno carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al capitolo 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 1995

Il Ministro: DINI

ALLEGATO AL DECRETO MINISTERIALE N. 593356 DEL 20 MARZO 1995

AZIENDA DI CREDITO MANDATARIA		CREDITORE D'IMPOSTA	IMPORTO DA RIMBORSARE	IMPORTO CERTIFICATI	ARR.TO
CODICE ABI	DENOMINAZIONE	IRITECNA S.p.a.	61.893.710.000	61.894.000.000	290.000
2002	BANCA COMMERCIALE ITALIANA	C.F. 00423900588			

95A2027

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 23 marzo 1995.

Sostituzione del commissario liquidatore della Siva S.p.a.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 27 agosto 1994, n. 513, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 595, recante norme sulla liquidazione dell'Ente nazionale cellulosa e carta;

Visto il decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1994, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della Siva S.p.a. ed è stato nominato commissario il prof. avv. Filippo Satta;

Vista la lettera del 15 marzo 1995 con la quale il prof. avv. Filippo Satta ha presentato le proprie dimissioni dalla carica di commissario della Siva S.p.a.;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del prof. avv. Filippo Satta;

Decreta:

Il dott. Gennaro Manzo, nato ad Ercolano (Napoli) il 28 gennaio 1946, è nominato commissario nella procedura di liquidazione coatta amministrativa della Siva S.p.a. in sostituzione del prof. avv. Filippo Satta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 1995

Il Ministro: CLÒ

95A1993

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 3 ottobre 1994.

Vincolo di immodificabilità temporanea del territorio dell'isola di Ustica.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del presidente della regione Sicilia n. 4756 del 25 agosto 1967, con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939, il territorio dell'isola di Ustica;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, che con note n. 12961/T del 25 giugno 1994 e n. 14405 del 4 agosto 1994 ha chiesto, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 5 della legge regionale n. 15/1991, che vengano adottate le misure di salvaguardia dell'isola di Ustica, ad esclusione del centro urbano e della zona cimiteriale, come da planimetrie allegate e secondo la seguente perimetrazione:

Isola di Ustica.

È vincolata l'intera isola ad esclusione dell'area urbana, ricadente nei fogli di mappa numeri 4 e 12, e dell'area cimiteriale ricadente nel foglio di mappa n. 3:

foglio di mappa n. 1: il vincolo comprende tutto il territorio;

foglio di mappa n. 2: il vincolo comprende tutto il territorio;

foglio di mappa n. 3: rimane esclusa dal vincolo ex art. 5 della legge regionale n. 15/1991 la zona cimiteriale e l'area a sud-est delimitata dalla linea che corre lungo il confine occidentale delle particelle 187, 336, 335, 131, da sud verso nord, costeggiando la particella 115 fino a raggiungere la strada vicinale Tramontana; si segue verso est e sud-est la stessa strada fino all'incrocio con la strada del cimitero da dove si prosegue verso nord lungo la strada comunale Petriera nel tratto a limite con il F.d.M. n. 4;

foglio di mappa n. 4: rimane escluso dal vincolo ex art. 5 della legge regionale n. 15/1991 il centro urbano e le aree perimetrate secondo la linea di confine con il F.d.M. n. 9, lungo la strada vicinale Gorgo di Gaezza si devia verso nord-est seguendo il limite del F.d.M. n. 12 che si segue per un lungo tratto verso sud-est fino alla via Vittorio Emanuele che si percorre fino a raggiungere la particella 181; a nord rimane esclusa dal vincolo l'area delimitata dalla strada comunale Petriera che si segue fino all'incrocio con la strada vicinale della Falconiera, che si percorre fino a raggiungere il limite con il F.d.M. n. 12;

foglio di mappa n. 5: il vincolo comprende tutto il territorio;

foglio di mappa n. 6: il vincolo comprende tutto il territorio;

foglio di mappa n. 7: il vincolo comprende tutto il territorio;

foglio di mappa n. 8: il vincolo comprende tutto il territorio;

foglio di mappa n. 9: il vincolo comprende tutto il territorio;

foglio di mappa n. 10: il vincolo comprende tutto il territorio;

foglio di mappa n. 11: il vincolo comprende tutto il territorio;

foglio di mappa n. 12: rimangono escluse dal vincolo ex art. 5 della legge regionale n. 15/1991 le aree del centro urbano delimitate dal limite con i F.d.M. numeri 9 e 4, quest'ultimo che si segue fino alla via Torre Santa Maria da dove si devia verso sud-est percorrendo la via Vittorio Emanuele attraversando il tornante e risalendo verso nord nord-ovest, a raggiungere la via Mezzaluna fino a risalire costeggiando la particella 474, al limite del confine sud sud-est delle case Carbozzello, seguendo il lato ovest della particella 620 si risale deviando verso nord-est fino a raggiungere la via Belvedere, da dove si prosegue lungo il lato ovest della particella 442 fino a raggiungere la strada vicinale Croce Mezzaluna ed il limite con il F.d.M. n. 4;

Premesso che l'isola di Ustica è costituita da un complesso inscindibile di quadri naturali di straordinaria bellezza per il sistema costiero che è costituito da versanti collinari orientali e meridionali che con ripidi pendii scendono a mare; per le coste basse e frastagliate dello Spalmatore sia per la costa alta settentrionale, con la tipica falesia attiva di cui sono visibili le molteplici intrusioni dicchiformi che la attraversano e l'alterazione a disquamazione cipollare dei basalti colonnari, caratterizzata da fenomeni di erosione marina del litorale, messi ancor più in evidenza da una serie di grotte e nicchie molto caratteristiche, essa presenta molteplici fattori di ordine morfologico che mettono in risalto alcuni degli aspetti più singolari e significativi dell'isola;

Considerato che le colline centrali sono caratterizzate da evidenti scarpate anche di tipo strutturale e con pendii fortemente o moderatamente scoscesi, costituite dai principali centri eruttivi (Monte Guardia dei Turchi e Monte Costa del Fallo) collassati nel pre-siciliano in conseguenza di fenomeni vulcano tettonici, con struttura vulcanica complessa, che presentano segni, a diverse quote, di presumibili centri eruttivi periferici e importanti dicchi alla base del versante settentrionale, Collina della Falconara caratterizzata da versanti fortemente scoscesi, costituita da un edificio vulcanico, collassato a settentrione in conseguenza di fenomeni vulcanotettonici e che mostra ancor verso sud la forma di cono craterico e presenta, fra i banchi di tufi del versante meridionale, un giacimento fossilifero (Malacofauna Tirreniana) non accessibile, che riveste un particolare significato tessanomico, stratigrafico e paleoclimatico;

Considerato che le ampie superfici terrazzate aventi origine dall'azione erosiva del mare, di cui è possibile evidenziarne almeno tre ordini posti a diversi livelli, possiedono un intrinseco carattere di singolarità geomorfologica;

Considerato che le aree sono caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche e geomorfologiche;

Considerato che gli aspetti vegetazionali, aventi elevato carattere di naturalità confinati in frammenti di territorio inaccessibili e risparmiati dall'azione antropica, sono oggi presenti in contiguità con le aree rimboschite;

Considerato che i sistemi biologici sub-naturali insediati sulle rupi marine sono caratterizzati da una copertura vegetale in cui si osserva la prevalente presenza di specie prettamente alofile, accompagnate da altre specie accidentali;

Considerato che i beni storico-culturali documentano, integrandosi con il paesaggio, i caratteri ed i momenti peculiari e definiti della storia e della cultura dell'isola;

Considerato che le aree archeologiche (villaggio preistorico in località Faraglioni), identificate in base ai vincoli imposti dalla legge n. 1089/1939, sono entrate a far parte del demanio regionale; i complessi archeologici, i quali sono di riconosciuta entità ed estensione (abitati, necropoli, nuclei funerari ipogeici ecc.) si configurano come un sistema organico e articolato di strutture; le aree archeologiche di particolare interesse, aree in cui è documentata una notevole presenza di reperti già rinvenuti o ancora presenti in situ, queste si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica; altre aree archeologiche sono contrassegnate da una estensione rada di reperti e manufatti ceramici, ovvero da strutture danneggiatesi nel corso del tempo e non più integre; altre zone presentano invece solo un potenziale interesse archeologico, dato che queste si trovano in rapporto di stretta contiguità territoriale con le aree di accertato e notevole interesse archeologico, queste zone possono anche configurarsi come fasce di rispetto alle aree archeologiche, essendo del pari suscettibili di divenire, tramite futuri accertamenti, zone di motivato interesse archeologico;

Considerato che le aree agricole produttive sono in diretto rapporto fisico ed estetico-visuale con le emergenze paesistico-ambientali e geomorfologiche, territorialmente significative, laddove l'attività agricola contribuisce a connotare il paesaggio e parti dello stesso con strutture a campi chiusi, le quali svolgono un ruolo essenziale per la percepibilità dei valori paesistici di più alta dimensione; le aree agricole produttive di interesse agronomico e storico-ambientale non aggredite o non interessate da processi di urbanizzazione sono caratterizzate da un tessuto agricolo con struttura a campi chiusi, dalla presenza di elementi e tracce di nodi tradizionali, di coltivazioni e da un sistema insediativo che connota e qualifica il paesaggio; altre aree agricole a causa dell'abbandono delle coltivazioni tradizionali sono state oggetto di trasformazione d'uso per la presenza sempre più intensa di insediamenti abitativi stagionali, sulla base del rilascio delle singole concessioni edilizie e in assenza di una opportuna pianificazione che definisca i limiti e i rapporti tra i volumi edificati ed i lotti di pertinenza, nonché l'inserimento nel contesto ambientale;

Considerato che detto territorio è interessato da interventi in progetto o in fase di realizzazione che potrebbero stravolgere il paesaggio e l'ecosistema dell'area;

Constatato che con decreto del presidente della regione Sicilia n. 4756 del 25 agosto 1967, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 38 del 2 settembre 1967, l'intera isola di Ustica è stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Ritenuto opportuno, pertanto, per garantire le migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale del territorio dell'isola di Ustica, ad esclusione del centro urbano e dell'area cimiteriale, perimetrare le aree di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/1991; per le motivazioni espresse in premessa e successive constatazioni, sono individuate nel territorio del comune di Ustica le aree, campite in rosso nelle allegate planimetrie che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, in cui è vietata, fino all'approvazione dei piani paesistici, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Dette aree sono ricadenti per intero nei fogli di mappa numeri 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; rimangono escluse dalla perimetrazione alcune aree (urbana e cimiteriale), ricadenti nei fogli di mappa numeri 3, 4, 12, sopra meglio descritte;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dello art. 5 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico, già in avanzata fase di compilazione, e, comunque, non oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Per tali motivi:

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'isola di Ustica ad esclusione del centro urbano e dell'area cimiteriale, come da planimetrie allegate numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e secondo la perimetrazione di cui alle premesse del presente decreto che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alle allegate planimetrie numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

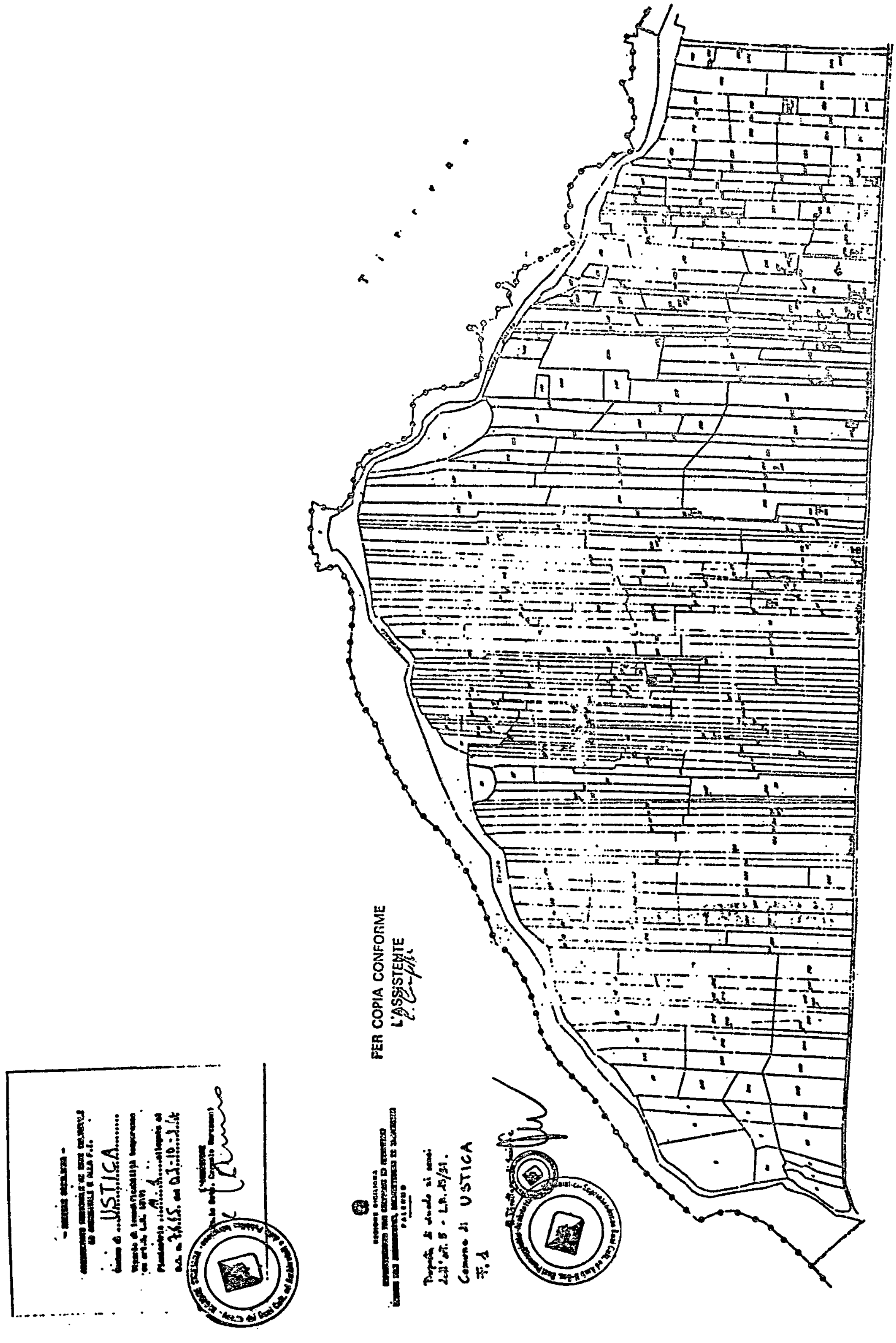
Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Ustica perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

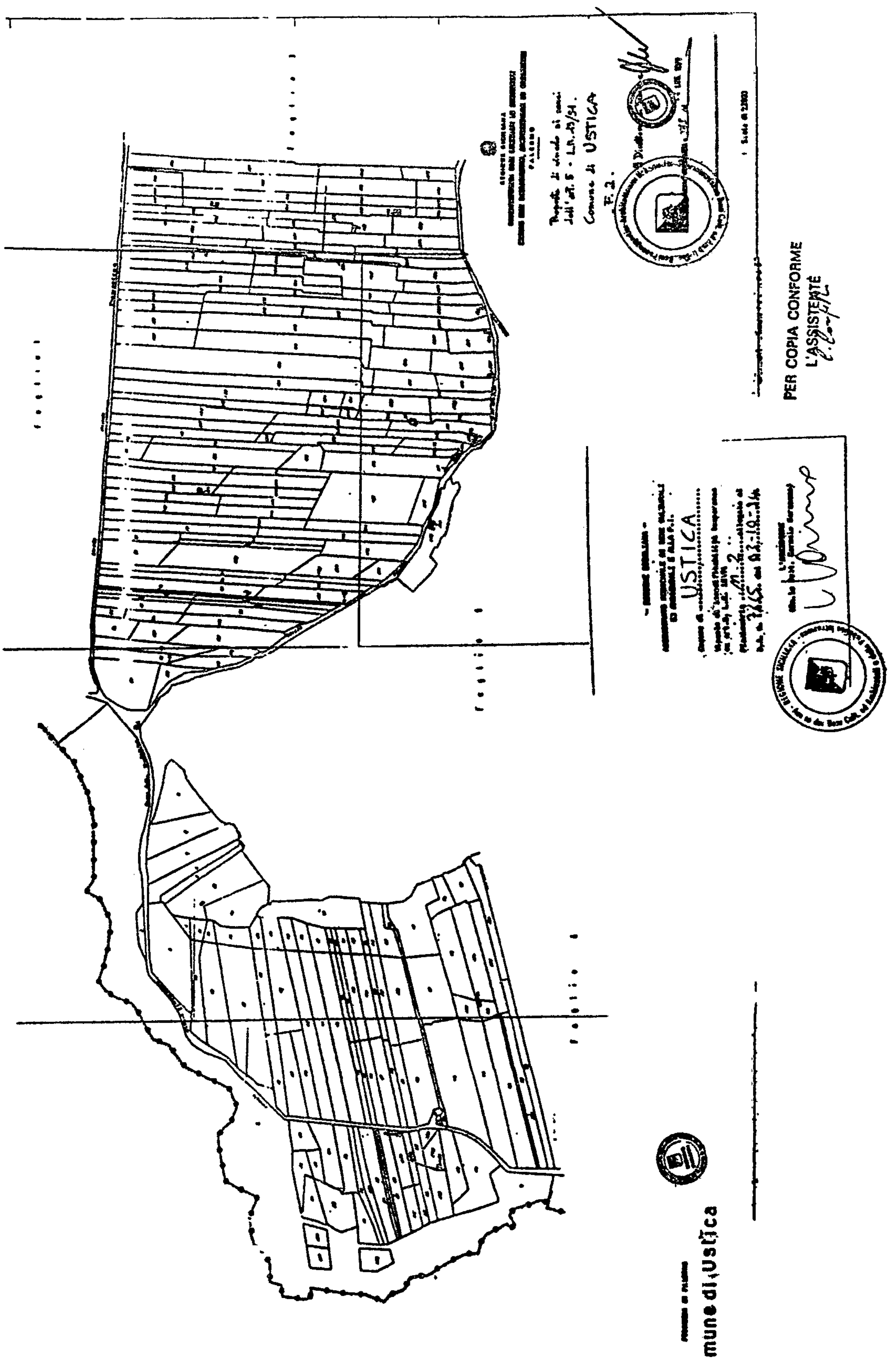
Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie catastali delle zone vincolate, sarà depositata presso l'ufficio del comune di Ustica ove gli interessati potranno prenderne visione.

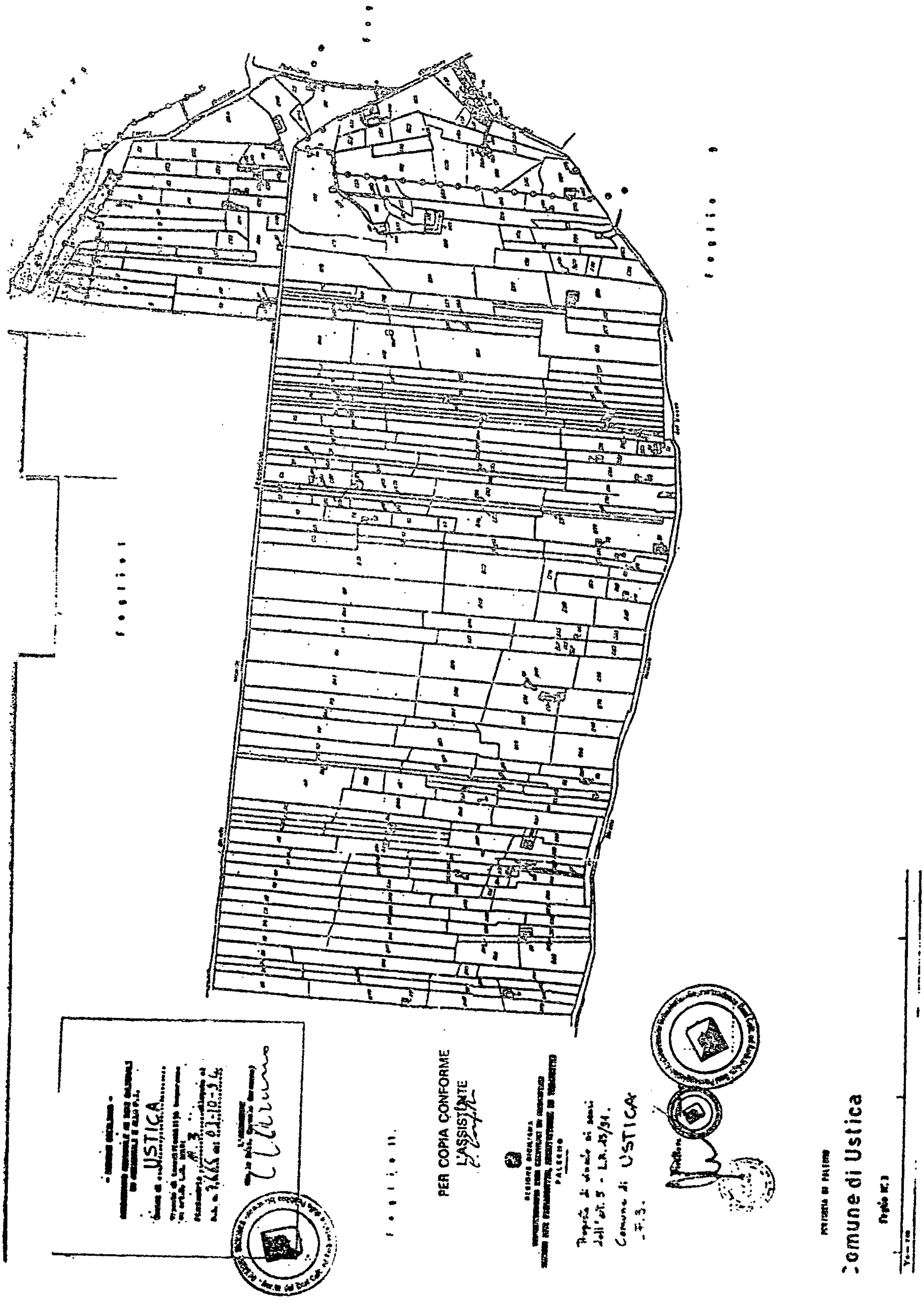
La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo del comune di Ustica.

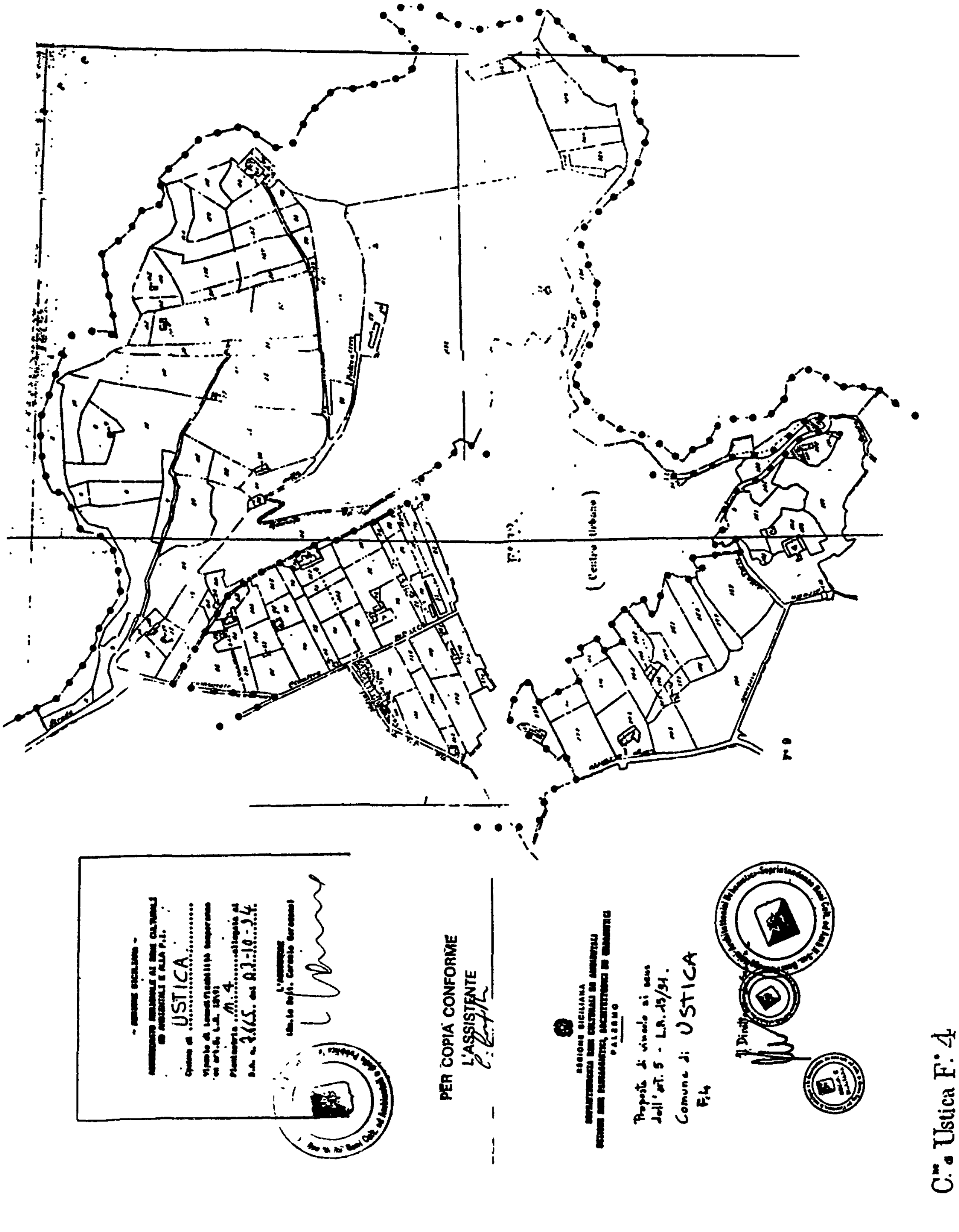
Palermo, 3 ottobre 1994

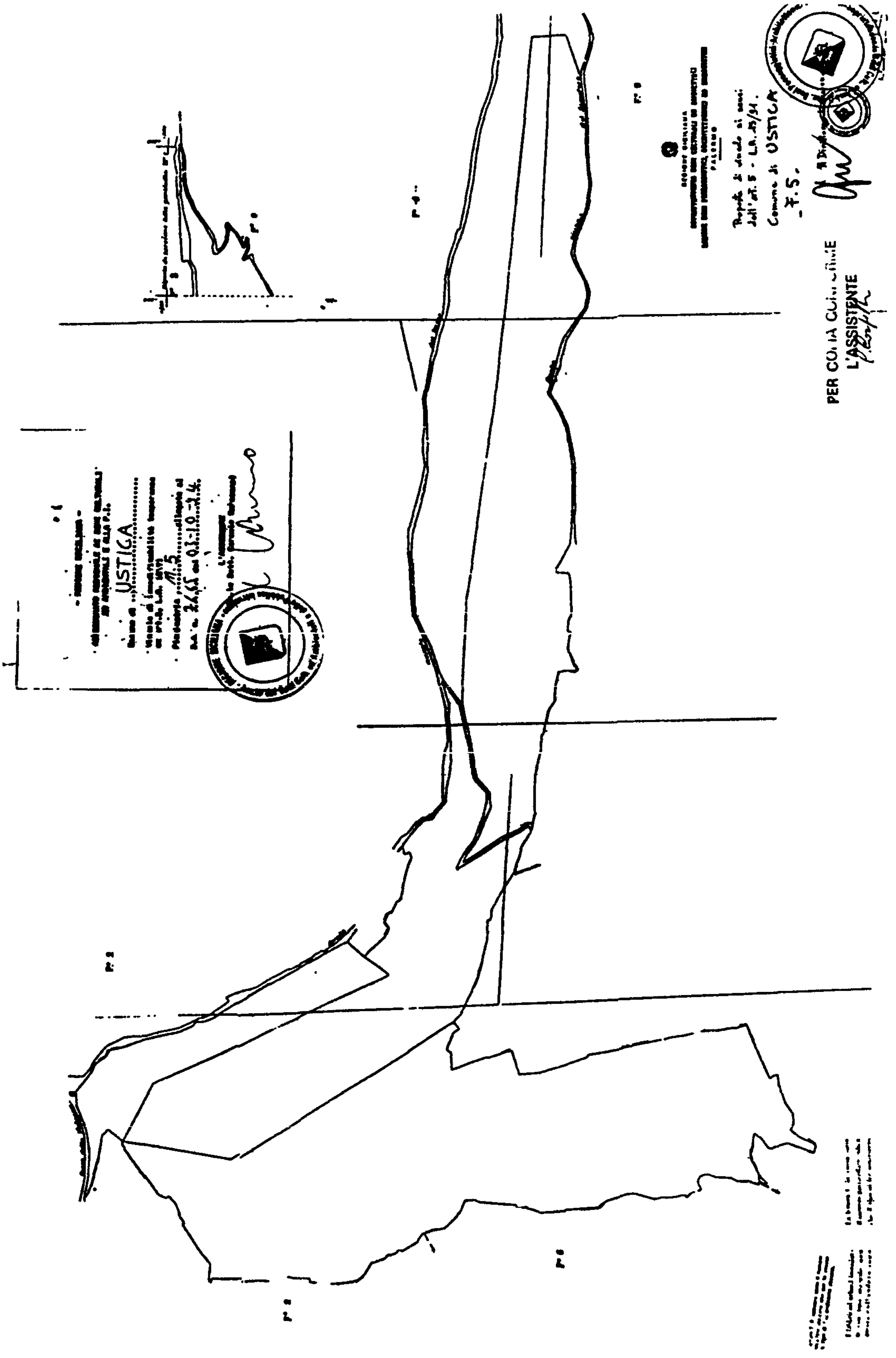
L'assessore: SARACENO

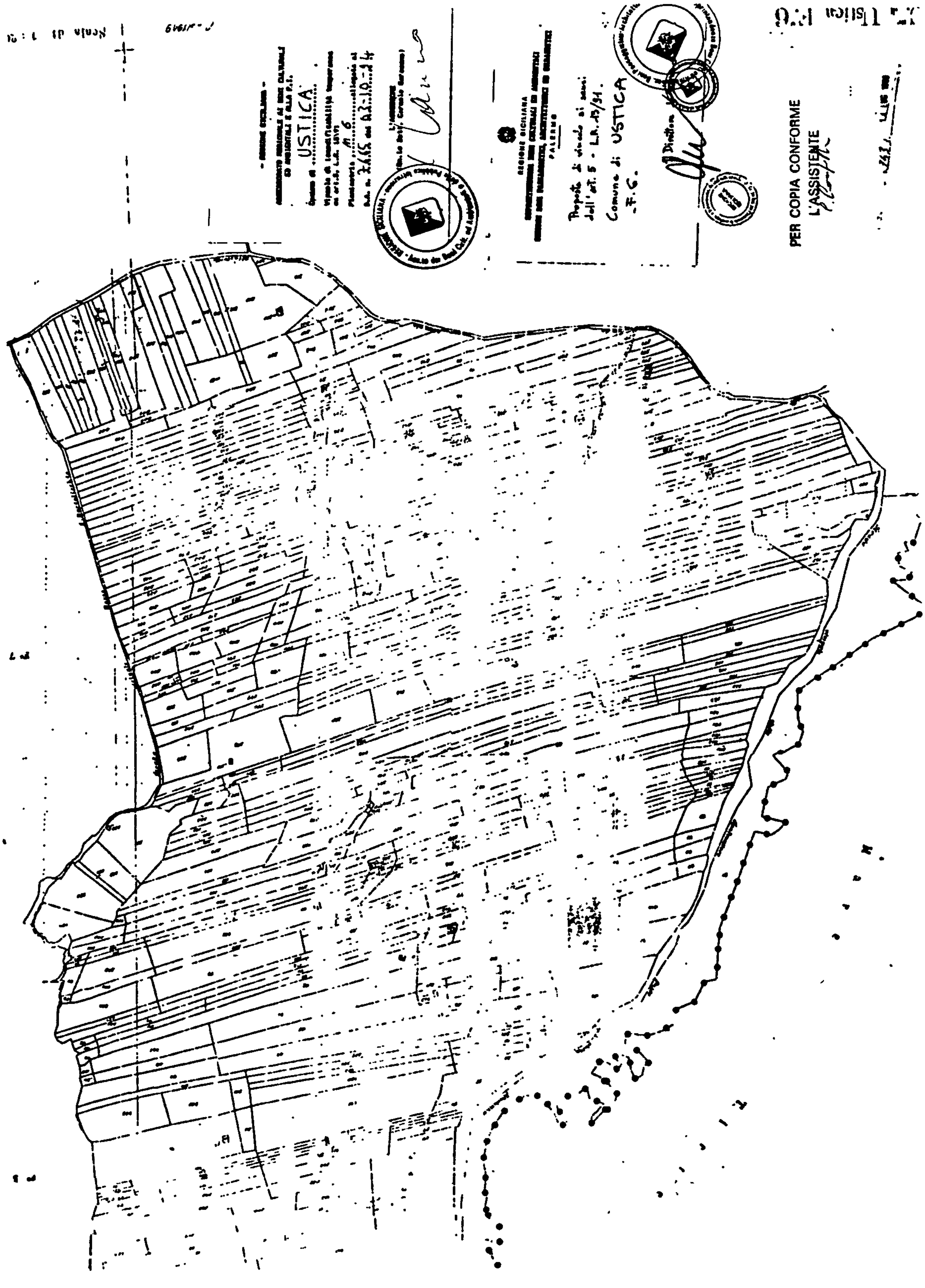

PER COPIA CONFORME
L'ASSISTENTE
USTICA

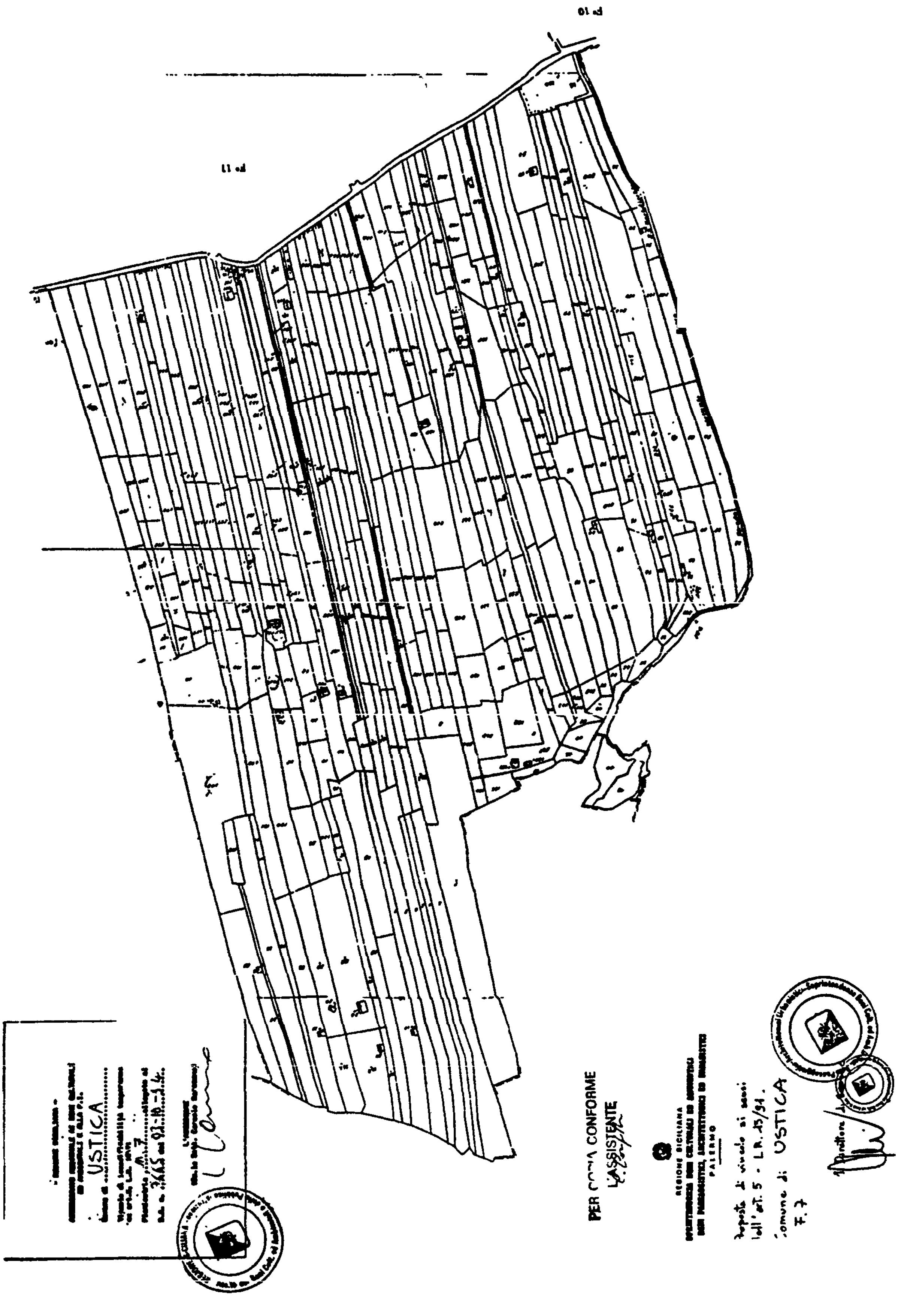

USTICA
PER COPIA CONFORME
L'ASSISTENTE

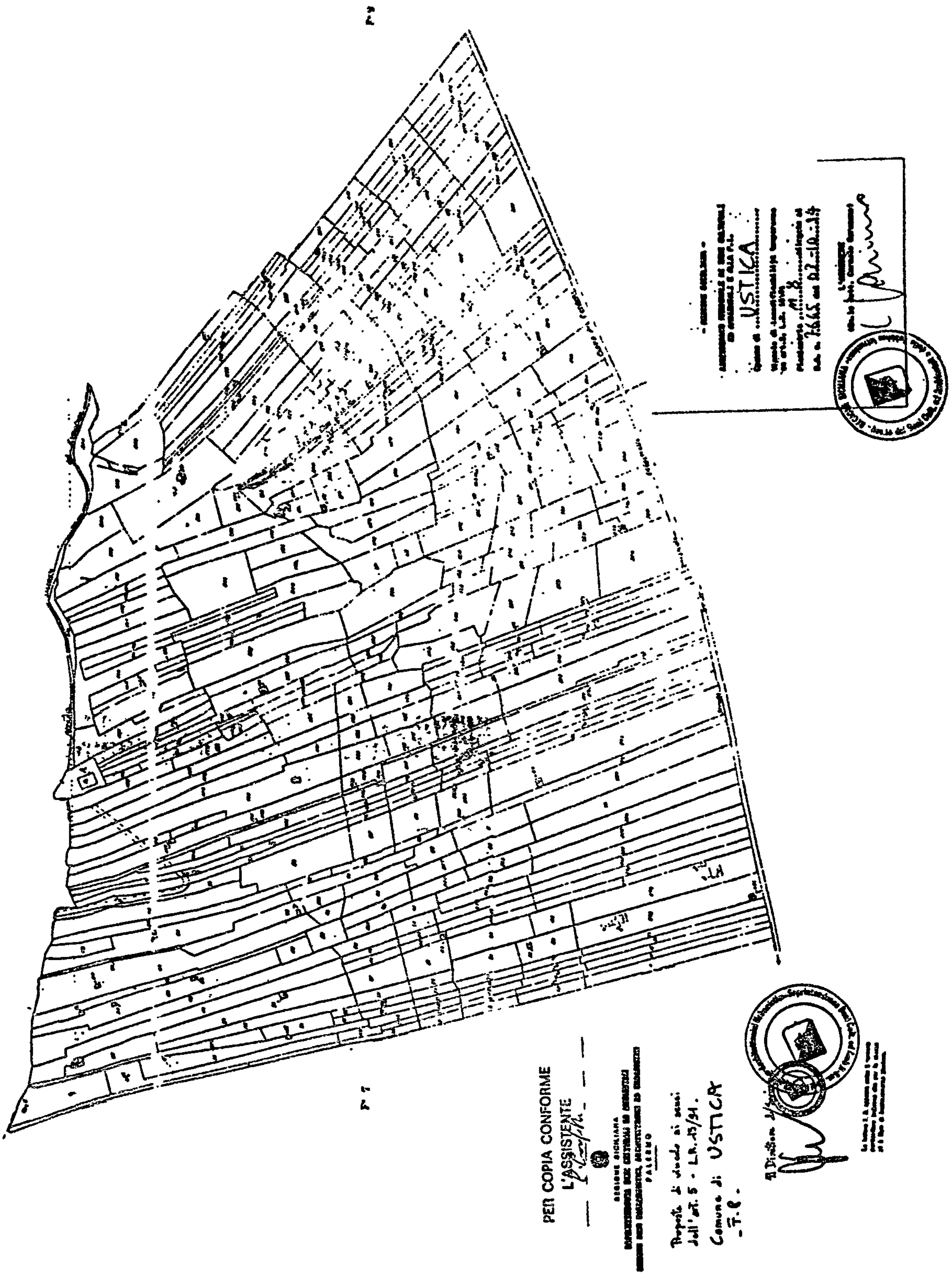

USTICA
PER COPIA CONFORME
L'ASSISTENTE
Comune di USTICA
Comune di Ustica

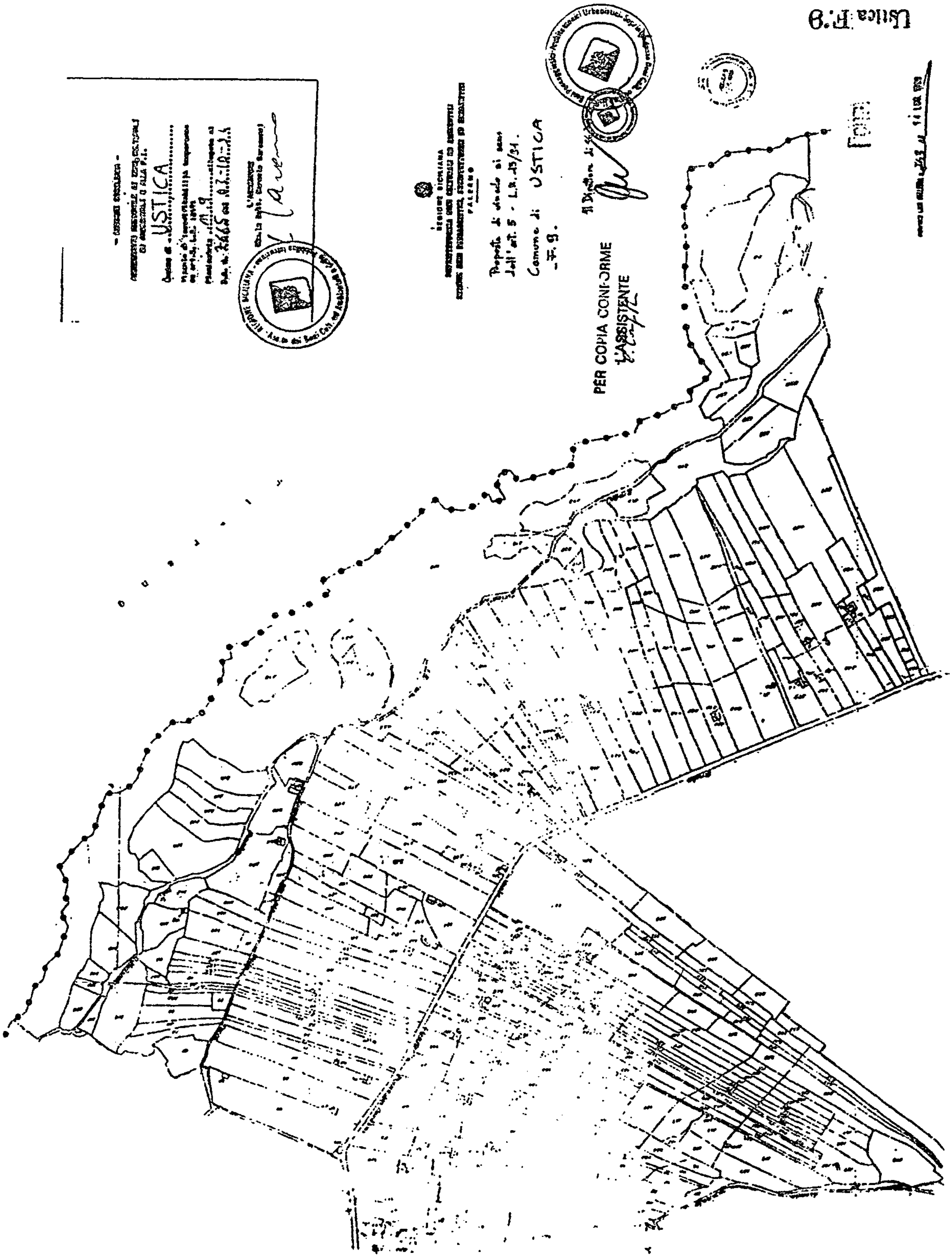

(Centro Urbano)
USTICA
PER COPIA CONFORME
L'ASSISTENTE
REGIONE SICILIANA
PALERMO
Proposta di vincolo ai sensi dell'art. 5 - L.R. 15/91.
Comune di USTICA
F.4
C.ne Ustica F: 4

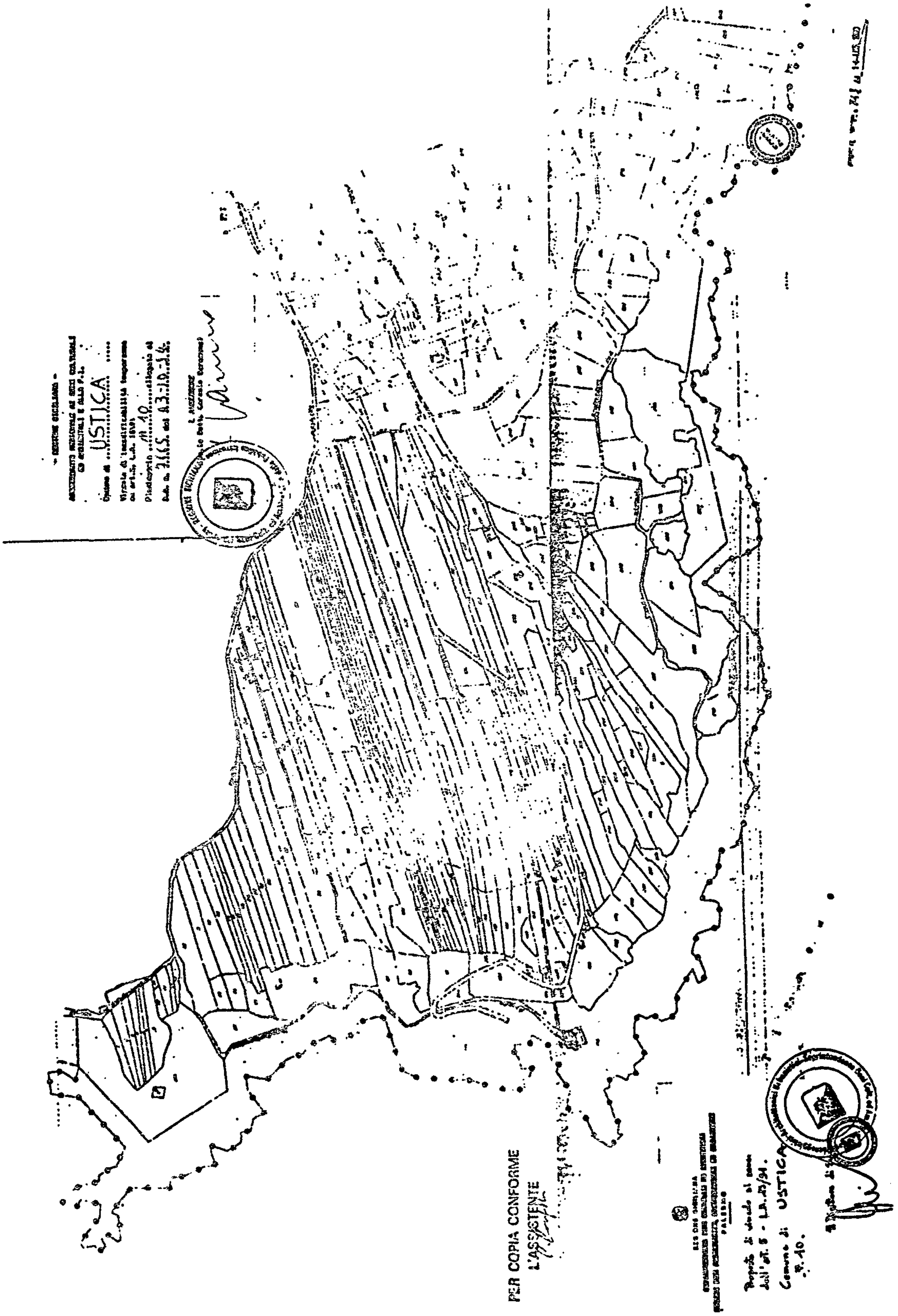

USTICA
L'ASSISTENTE

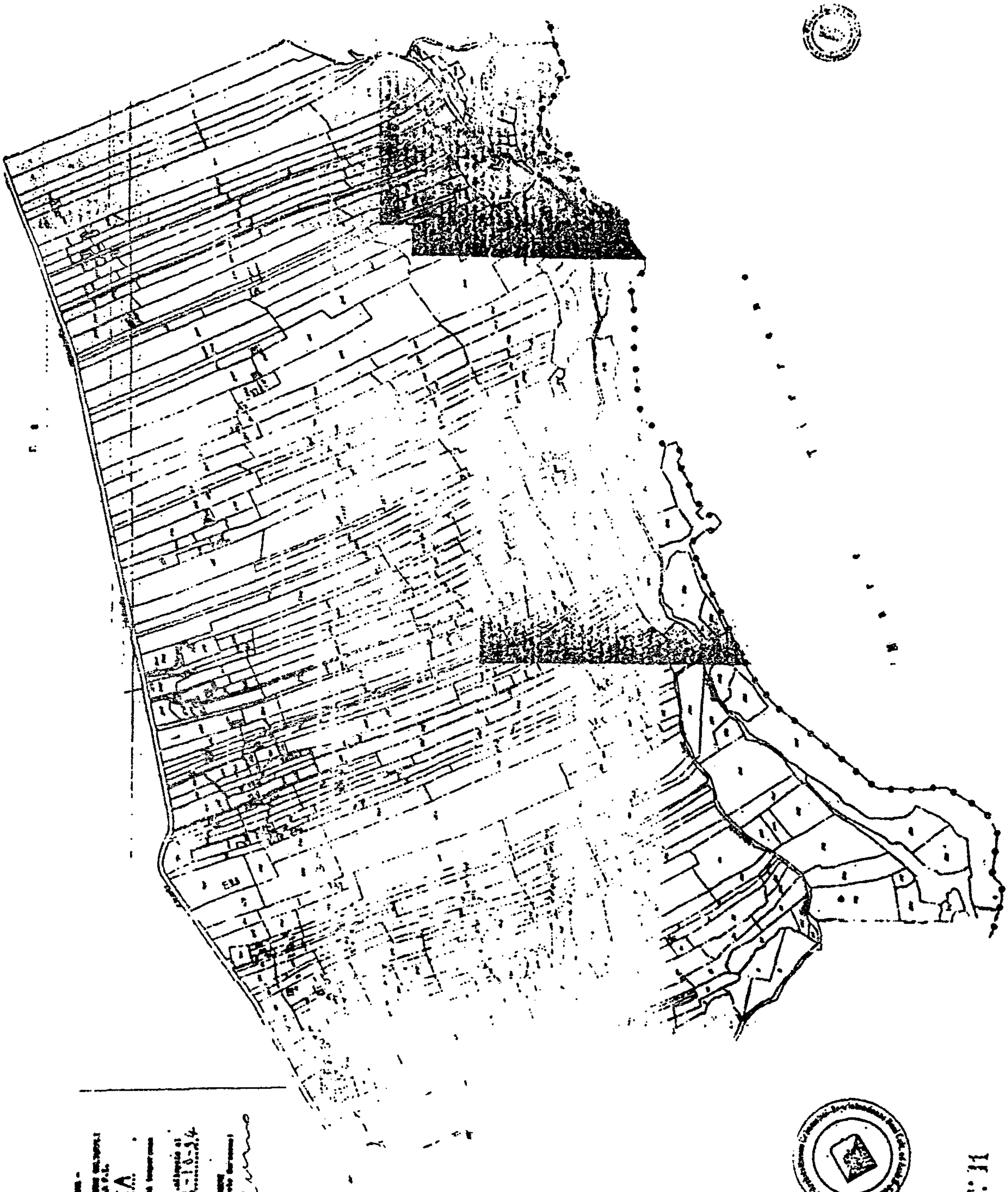

USTICA
PER COPIA CONFORME
L'ASSISTENTE


USTICA
PER COPIA CONFORME
L'ASSISTENTE


PER COPIA CONFORME
L'ASSISTENTE
USTICA

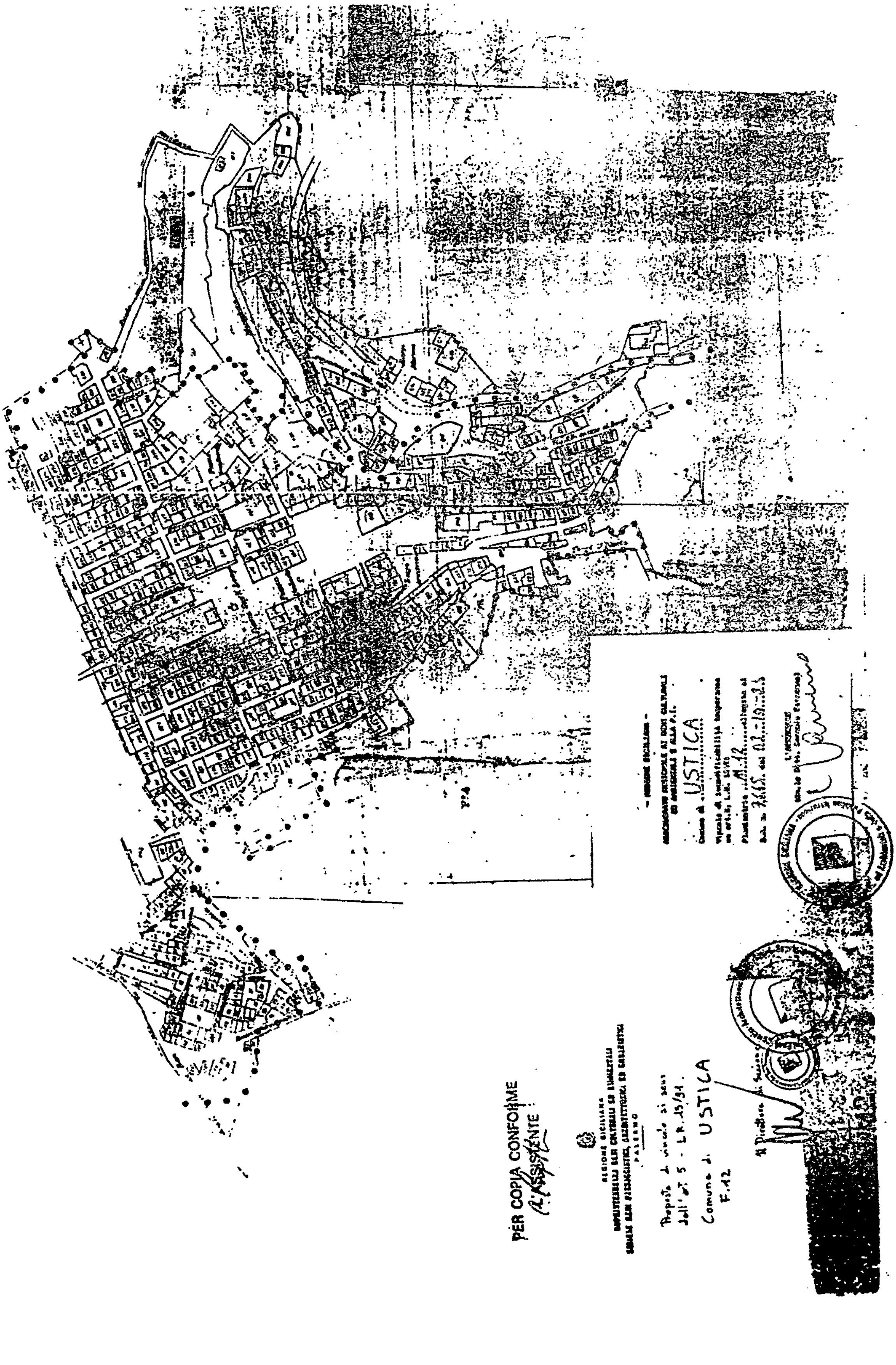

USTICA
PER COPIA CONFORME
L'ASSISTENTE


USTICA
PER COPIA CONFORME
L'ASSISTENTE



USTICA

PER COPIA CONFORME
L'ASSISTENTE



95A1999

DECRETO ASSESSORIALE 18 novembre 1994.

Vincolo di immodificabilità temporanea del territorio dell'isola di Pantelleria.

L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del presidente della regione siciliana n. 1520 del 26 luglio 1976, con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/39, il territorio dell'isola di Pantelleria;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Esaminata la proposta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Trapani, che con nota n. 4605 del 1° giugno 1994 e successiva integrazione n. 6166 del 23 luglio 1994 e n. 8195 dell'8 ottobre 1994, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti del già citato art. 5 della legge regionale n. 15/91, che vengano adottate le misure di salvaguardia dell'intera isola di Pantelleria, come da allegata planimetria A e ad esclusione dei centri urbani di Pantelleria, Kamma-Tracino e Scauri, come da planimetrie B e C, D e E, F e G allegate al presente decreto, ed aventi la seguente perimetrazione:

ISOLA DI PANTELLERIA

Aree escluse dal vincolo

(Ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15)

1) Area urbana di Pantelleria.

L'area esclusa dal vincolo, ricadente nella allegata planimetria C, è così distinta: partendo dal foglio di mappa 3 dal punto di incrocio tra la via Ospedale e la via San Leonardo che si percorre in direzione est fino ad incontrare la strada comunale Mulino a Vento, si prosegue all'interno del foglio di mappa 1, lungo i confini delle particelle 294, 133, 132, 355, 354, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 124, 289. Quest'ultima va percorsa anche lungo il confine est e, proseguendo nella stessa direzione, si costeggiano i confini delle particelle 292 e 165. Da qui si prosegue lungo i confini delle particelle 360, 175, 176, 177, 348, 349, che rimangono all'interno dell'area esclusa dal vincolo fino ad incontrare la strada comunale Santa Chiara, che viene percorsa in direzione est, sino al bivio con la strada comunale Marsira.

Il vincolo continua all'interno del foglio di mappa 6 lungo la strada che costeggia i confini delle particelle 23, 24, 421, 26, 424, 472, 34, 467, 468, 443, 469, 470, 428, 431, 427, 432, 89, fino ad incontrare la strada comunale San Giacomo.

Si prosegue in direzione sud-ovest, all'interno del foglio di mappa 5, lungo la strada che costeggia i confini delle particelle 202 e 142, si attraversa la strada comunale Nuova e si prosegue lungo i confini delle particelle 140 e 131. Si attraversa quindi la strada comunale Pantelleria e si prosegue lungo i confini delle particelle 448, 446, 74 e fino ad incontrare la strada comunale Rocche che va percorsa in direzione nord-ovest lungo i confini delle particelle 499, 72, 70, 439.

Si continua all'interno del foglio di mappa 4, in direzione sud-ovest, lungo i confini delle particelle 117, 324, 175, 226, 225, 402, 224, 401, 223, 388. Da qui, si prosegue lungo la strada che costeggia i confini delle particelle 221, 159, 390 fino allo spigolo della particella 151, e successivamente lungo il lato sud-ovest della stessa particella e lungo i confini delle particelle 263, 264, 63, 60, 57, 34, 26, 25, 326, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 276, 277, 20, 32, 361, 360, 89, 359, 284, 92, 285, 94, 136, 195, 198, 200, 209, 206, 347, fino ad incontrare la strada comunale Balate di Vercimussa. Le sopradette particelle rimangono all'interno dell'area esclusa dal vincolo.

Si prosegue, all'interno del foglio di mappa 9, in direzione sud-ovest, lungo i confini delle particelle 33, 375, 378, 40, 344, 50, 345, 63, 62, 60, 76, 78, 79, 80, 81, 98, 99, 144, 145, sino ad intersecare la strada comunale Cimilia Pantelleria che si percorre in direzione nord costeggiando le particelle 389 (quota parte), 69, 387, 2, 3, 400. Il vincolo prosegue all'interno del foglio di mappa 4, lungo la stessa strada costeggiando il confine ovest delle particelle 378, 308, 362, 32, 303, 296, 297 fino al mare. Si torna all'interno del foglio di mappa 3 dove il perimetro, dell'area esclusa dal vincolo, include il molo (p.lla 1319), prosegue lungo la banchina, includendo il piccolo molo (p.lla 1437), continua sempre lungo la banchina, attraversa la strada Borgo Italia all'altezza della scalinata che costeggia le particelle 1411, 1105, 1103, prosegue per la via Napoli fino all'incrocio con corso Umberto I che viene percorso in direzione est e da qui continua per corso Vittorio Emanuele II che viene seguito fino all'incrocio con la via Roma; da questo punto si perimetra piazza Cavour, si prosegue per la via Cagliari fino all'incrocio con via Livorno, si raggiunge la banchina che viene

costeggiata in direzione nord-ovest, includendo il molo (particelle numeri 1472 e 1320) fino al raggiungimento del punto di partenza (incrocio tra la via Ospedale e la via San Leonardo).

2) *Area urbana di Kamma-Tracino.*

L'area esclusa dal vincolo, ricadente nell'allegata planimetria E, è così distinta: partendo dall'incrocio delle strade comunali Serra Ghirlanda e Rizzo Petta Ghirlanda all'interno del foglio di mappa 66, si prosegue lungo quest'ultima in direzione nord-ovest, fino allo incrocio con la strada comunale Piano Ghirlanda che si percorre per un breve tratto in direzione sud, fino allo spigolo della particella 69 ricadente nel foglio di mappa 65. Si prosegue lungo il confine sud delle particelle 69 e 71 fino ad intersecare la trazzera che contorna le particelle 74, 461, 143, 142 e da qui lungo i confini delle particelle 462, 188, 429, 75, 481, 77, 50, 78, 49, 446, 41, 40, 31, 30, 23, 22, 19, 138, 14, 11, 9, 2, 7, fino ad incontrare la strada comunale Muegen Ghirlanda.

Si prosegue nel foglio di mappa 51 all'interno del quale si percorre in direzione nord-ovest la strada comunale Muegen Tracino fino a raggiungere il punto di intersezione del prolungamento del confine nord della particella 574 includendo quota parte della particella 484 e prosegue in direzione nord-est lungo i confini delle particelle 574, 512, 507, 501, 609, 608.

Nel foglio di mappa 53, il perimetro continua in direzione nord, lungo i confini delle particelle 400, 398, 396, 395, 385, 386, 383, 376, 375, 342, 473, 347, 493, 428, 370, 366, 362. Si prosegue nel foglio di mappa 52, sempre in direzione nord, lungo i confini delle particelle 241, 203, 444, 442, 164, 79, 544; si passa all'interno del foglio di mappa 51, in direzione nord-ovest lungo i confini delle particelle 271, 268, 280, 543, 282, 284, 545, 546, 289, 288, 286, si attraversa la strada comunale Muegen Kamma, si prosegue in direzione nord-ovest lungo i confini delle particelle 190, 628, 193, 199, 537, 538, 102, 104, 54. Si continua nel foglio di mappa 41 e si segue, in direzione sud-ovest, il confine delle particelle 267, 309, 265, 308, 253, 249, 247, 312, 240, 237, 232, 341, 224, 379, 222, 221. Si prosegue nel foglio di mappa 39. Qui dallo spigolo sud-est della particella 303 il margine dell'area vincolata segue i confini delle particelle 124, 125, 126, 119, 397, 381, 102, 121, 98, 87, 83, 82, 76, 36, lungo il lato nord del fabbricato inserito nella particella n. 34 e fino ad incrociare la strada comunale della Cuddia. Si prosegue nel foglio di mappa 40 lungo i confini delle particelle 227, 236, 231, 232 e all'interno del foglio di mappa 41, in direzione nord-est, lungo i confini delle particelle 302, 67, 68, 403, 315, 62, 56, 55, 46, 40, 38, 400, 47, 35, 29, 20, e, quindi, per la strada che costeggia le particelle 16, 17, 18 e contorna il confine della particella 3.

Il perimetro continua nel foglio di mappa 40 lungo i confini delle particelle 140, 139, 143, percorre la stradella in direzione sud-est, fino al punto di incontro con la particella 155, e continua lungo i confini delle particelle 157, 188, 189, 190, 191 e, successivamente, lungo i confini delle particelle 146 e 147 ricadenti nel foglio di mappa 41 fino ad incrociare la strada vicinale Khamma Cala delle Jake. Da qui, nel foglio di mappa 42, segue i confini delle particelle 19, 20, 21, 25, 27, 33, 108, 110, 111, 128, 461, 130, 148, 153, interseca la strada vicinale Khamma, che percorre in direzione nord-est, fino allo spigolo superiore della particella 271. Detta particella va percorsa lungo il suo confine di nord-est e si continua in questa direzione lungo i confini delle particelle 314 e 386, fino ad intersecare la strada vicinale Khamma Cala di Tramontana.

Si continua all'interno del foglio di mappa 52, lungo i confini delle particelle 23, 24, 38, 40, 446, 451, 453, 115, 116, 186, 192, 193, 195, 197, 535, 536, 228, 231, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 320, 238, 239, 156, 502, 344, 158, 345, 151, 148, 144, 143, 142, 297, 145, 148, 530, 342, 150 fino ad incontrare la strada comunale Tracino che viene percorsa in direzione sud fino allo spigolo della particella n. 88, ricadente nel foglio di mappa 54. Si prosegue all'interno di detto foglio in direzione sud-est, lungo i confini delle particelle 88, 93, 94, 97, 98, 99, 294, 102, 295, 101, 100, 124, 213, 117, 211, 109, 67, 62, 68, 62, 64, 62, 37.

Seguendo sempre la stessa direzione, si passa nel foglio di mappa 55, lungo i confini delle particelle 282, 283, 284, 584, 797, 320, 322, 324, 326, 342, 343, 344, 341, 340, 570, 338, 339, fino ad incontrare la strada comunale Kania.

Nel foglio di mappa n. 66 il perimetro continua in direzione sud-ovest lungo i confini delle particelle 115, 116, 122, 121, 123, 124, 109, 100, 98, 97, 99, 93, 92, 91 e lungo i confini delle particelle 182, 181, 180 ricadenti nel foglio di mappa 53. Si prosegue nuovamente all'interno del foglio di mappa 66, in direzione sud-ovest, lungo i confini delle particelle 32, 576, 39, 40, 28, 245, 421, 46, fino ad incontrare la strada comunale Piano Ghirlanda, che si percorre in direzione nord-ovest, fino al bivio della strada comunale Rizzo Petta Ghirlanda, punto di partenza del vincolo.

3) *Area urbana di Scauri.*

L'area esclusa dal vincolo, ricadente nell'allegata planimetria G, è così distinta: partendo dal punto d'incontro tra la strada comunale Scauri e la particella 236, ricadente nel foglio di mappa 74, il perimetro prosegue in direzione nord-est lungo i confini delle particelle 235, 234, 245 fino ad incontrare la strada comunale Pantelleria che viene attraversata perpendicolarmente proseguendo lungo i confini delle particelle 265, 336, 335, 340, 344, 719, 346, 720, 481, 488, 489, 492, 490,

352, 350, 710, 349 fino ad incontrare la strada comunale Zighidì che viene percorsa in direzione sud fino ad incontrare il punto di intersezione della particella 704. Il perimetro prosegue lungo il confine di detta particella e lungo i confini delle particelle 706, 359, 357, 356, 355, 509, 504, 506, 515, 606 fino ad incontrare la strada vicinale Scauri Monastero. Da qui si prosegue all'interno del foglio di mappa 85, in direzione est, lungo i confini delle particelle 310, 312, 320, 323, 324, 325, 389, 300, 299, 278, 275, 274, 272, 270, 268, 287, 437, 438, 482, 483, 28, 236, 247, 235, 231, 215, 216, 218, 219 fino ad incontrare la strada vicinale Kassà che viene percorsa fino all'incrocio con la particella 670. Si prosegue, quindi, lungo la strada che costeggia i confini delle particelle 670, 669, 622, 667, 668, 666, 548, 549, 665, fino allo incrocio con la strada comunale Pantelleria-Monastero Rekale.

Si prosegue nel foglio di mappa 86, in direzione sud-est, percorrendo la strada che costeggia i confini delle particelle 293, 294, 295, 237 e da qui si continua in direzione sud-ovest lungo i confini delle particelle 231, 232, 228, 220, fino ad incontrare la strada comunale Monastero Rekale.

Nel foglio di mappa 85 si prosegue, in direzione sud-ovest, lungo i confini delle particelle 732, 560, 559, 572, 563, 752, 564, 631, 571, 583, 379, 306, 388, 480, 540, 570 fino ad incontrare la strada comunale Scauri-Rekale che viene percorsa fino al punto di intersezione della particella 9, ricadente nel foglio di mappa 91. Si prosegue lungo i confini della suddetta particella e lungo i confini delle particelle 6, 99, 106, 105, 104, 109, 111, 586, 585. Si continua all'interno del foglio di mappa 90, in direzione sud-ovest, seguendo i confini delle particelle 16, 313, 104, 12, 7, 10, 59, 65, 73, 72, 175, 179, 168, 169, 173, 454, 78; si prosegue nel foglio di mappa 84 lungo i confini delle particelle 435, 438, 436 e si continua nel foglio di mappa 90 lungo i confini delle particelle 80, 81, 82, 83, 84; da qui si prosegue all'interno del foglio di mappa 84 lungo i confini delle particelle 426, 430, 420, 418, 451, 416 fino ad incontrare la strada comunale Sotto Cuddia che viene percorsa in direzione nord fino ad incontrare lo spigolo sud-ovest della particella 322 e da qui si prosegue in direzione nord-ovest lungo il confine della stessa e i confini delle particelle 307, 286, 285, 284, 281, 274, 126, 465, 467, 125, 124, 119, 137, 117, 138 fino ad incontrare la strada comunale Nicà Sotto Cuddia che viene percorsa costeggiando i confini delle particelle 142, 146, 147. Quindi si prosegue in direzione sud lungo i confini delle particelle 251, 256, 569, 347, 345, 344, 394, 400, 399, 401, 403.

All'interno del foglio di mappa 90 si continua in direzione sud lungo i confini delle particelle 87 e 89 e da qui in direzione nord-ovest, lungo i confini delle particelle 92, 472, 93, 471, 95, 99, 102; si prosegue, nella stessa direzione, all'interno del foglio di mappa 84 lungo i confini delle particelle 390, 389, 387, 354, 364, 365, 382, includendo l'area cimiteriale A e B. Il perimetro continua lungo i confini delle particelle 381, 373, 371, 370, 369, fino ad incontrare la strada che viene percorsa in direzione nord-ovest lungo i confini delle particelle 527, 244, 227, 539, 217, 520, 521, 522, 523, 212, 213, 214, 215, 517, 188, 518, 519, 70, 535, 52, 54, 513, 33, 29, 564, 28, 563, 20, 19, 18, 17, 13, 12, 11, 10, 4, 3, 1. Si prosegue nel foglio di mappa 74 lungo i confini delle particelle 434, 433, 432, 431, 430, 428, 427, 426, 245, 241, 240, 238, 237 fino ad incontrare il punto di partenza (particella 236).

L'altra area, esclusa dal vincolo, sempre ricadente nella planimetria G è così distinta: nel foglio di mappa 91, partendo dal punto di incontro tra le particelle 120 e 121 il perimetro prosegue in direzione est lungo i confini delle particelle 121, 564, 556, 557, 558, 82, 80, 75, 76, 543, 59, 62, prosegue lungo la strada fino all'incrocio con le strade denominate strada comunale San Gaetano e strada comunale Scauri Rekale e continua nel foglio di mappa 86, lungo i confini delle particelle 256, 310, 250, 251, 259, 271.

Nel foglio di mappa 91, il perimetro prosegue lungo la strada comunale Scauri Rekale che va percorsa in direzione sud fino a raggiungere il punto di incontro tra i fogli catastali numeri 91 e 92.

Si prosegue nel foglio di mappa 92 lungo la strada comunale Serraglia, che va percorsa in direzione est, fino a raggiungere il punto di intersezione tra le particelle 24 e 21, e quindi lungo il confine sud-est di quest'ultima e lungo i confini delle particelle 109, 110, 140, 116.

Si torna all'interno del foglio di mappa 91 lungo i confini delle particelle 227, 224, 228, 233, 174, 250, fino ad incontrare la strada vicinale Errera che viene percorsa in direzione ovest, lungo i confini delle particelle 165, 158, 157. Da qui il perimetro continua lungo il confine delle particelle 254, 255, 259, 130, 129 e lungo i confini delle particelle 262, 265, 266 (sviluppo A) e continua lungo il confine di partenza (particella 121).

La rimanente area, esclusa dal vincolo, anch'essa ricadente nell'allegata planimetria G è così distinta: partendo dal punto di incontro tra la strada comunale Rekale e la particella 151, ricadente nel foglio di mappa 92, il perimetro prosegue in direzione nord-est lungo i confini delle particelle 151, 149, 146 fino ad incontrare la strada comunale Serraglia che viene percorsa fino al punto di incontro tra le particelle 777 e 104; da qui prosegue in direzione sud-est lungo il confine della particella 106, e lungo i confini delle particelle 164, 163, 159, 158, 157, 156, 226, 790, 232, 234, 291, 290, 288, 308, 304. 366, 364, 388, 389, 396, 356, 352, 353, 397, 393, 391, 435, 437, 438, 427, fino al punto di incontro con la strada vicinale Rekale che viene percorsa in direzione est fino al punto di incontro con la particella 463; prosegue lungo i confini est della stessa e lungo i confini delle particelle 466, 467, 525, 63, 522, 814, continua lungo la strada

comunale Rekale Piano fino al punto di incontro tra le particelle 585 e 568; da qui prosegue lungo il confine sud ed ovest della particella 568 e continua lungo i confini delle particelle 564, 542, 562, 589, 617, 655 fino ad incontrare la strada comunale Rekale Dietro Isola che viene percorsa in direzione nord fino al punto di incrocio della particella 202 ricadente all'interno del foglio di mappa 97. Si prosegue lungo il perimetro della suddetta particella e si continua, in direzione nord-ovest, lungo i confini delle particelle 198, 210, 158, 165, 167, 73, 72, 71, 70, 77, 78, 589, 52, 48; quindi, all'interno del fogliò di mappa 91, il perimetro segue i confini delle particelle 470, 464, 462, 433, 432, 449, 608, 353, 578, 582, 325, 312, 310, 308, fino ad incontrare la strada comunale Nicà che viene percorsa in direzione est, fino all'incontro con la strada comunale Scauri Rekale che viene percorsa in direzione nord fino a raggiungere il punto di partenza (particella 151).

Premesso che l'isola di Pantelleria è costituita da un complesso inscindibile di quadri naturali di straordinaria bellezza. L'isola è infatti posizionata nel canale di Sicilia a metà strada tra le coste siciliane (dalle quali dista più di 80 Km) e quelle tunisine; ha una forma pressoché ovale con asse maggiore orientato in direzione NO-SE e una superficie di circa 83 Kmq. È di natura vulcanica ed è caratterizzata da una morfologia accidentata e, soprattutto nelle porzioni centrale e meridionale, si presenta con accentuati caratteri montuosi e, in particolare, con rilievi intercalati da zone più o meno pianeggianti. I rilievi più elevati sono rappresentati da Montagna Grande (836 m s.l.m.) Monte Gibele (700 m s.l.m.) e Cuddia Attalora (560 m s.l.m.); gli altri rilievi, che sono come i precedenti resti di antichi vulcani, non superano i 400 m di quota.

L'isola presenta un marcato carattere di aridità, accentuato dalla mancanza di un vero sistema idrografico, essendo presenti soltanto corsi d'acqua a carattere stagionale. Sono frequenti i fenomeni legati al vulcanesimo secondario, che si manifestano con piccole fumarole, sorgenti termali e con la presenza di un piccolo lago dalle acque fortemente alcaline.

Considerato che dal punto di vista geologico il peculiare aspetto dell'isola è dato sia dal gran numero di coni vulcanici sia dall'alternarsi nel tempo delle eruzioni, che hanno attinto a due distinti gruppi magmatici, acido e basico. Queste eruzioni hanno dato origine sia ai basalti che costituiscono la maggior parte delle rocce dell'isola, sia a rocce acide, ricche di minerali sodici che vengono denominate «pantelleriti». Nella pantellerite è presente un insilicato di sodio, ferro e titanio (rare varietà di anfibolo) che cristallizza in piccoli aghi lucenti di colore nero metallico che prende il nome di cossurite. Una particolare attenzione merita la pantellerite verde che si può ammirare lungo i costoni della strada che porta al lago di Venere e a Cala Cinque Denti. Le principali rocce basiche presenti nell'isola sono la trachite, la fenolite e l'ossidiana.

La trachite quarzifera o liparite, si trova per la maggior parte in o strati grigi compatti con andamento orizzontale o cupoliforme, che, nei tratti a picco sulla costa, assumono anche aspetto a colonna con masse terrose. Cristalli di sanidino, biancastri o rosei si rinvengono nelle trachiti di monte Gelsifer e serra di Zinghidì.

Alla liparite bianca nel monte Gibele segue l'ardesia.

L'ossidiana, che alle alte temperature si trasforma in pomice principalmente usata nelle antiche costruzioni, è una trachite vetrosa usata in prevalenza per la costruzione di utensili fin dalla preistoria.

La fanolite, che può considerarsi la roccia fondamentale dell'isola, si presenta in lastroni grigi o verde scuro, feldspatica a struttura porfirica; questa viene anche detta fonolite per la sonorità dei lastroni.

Minerali quali il calcedonio e l'opale si rinvengono nelle rocce alterate da alte temperature, in particolare l'opale si può trovare tra le profonde fessure delle rocce laviche e successivamente lavorato viene impiegato in gioielleria. In passato si trovarono anche giacimenti di allume e di zolfo.

Ancora oggi a testimonianza del vulcanesimo della isola sono le acque ed i vapori caldi che sgorgano spontanei dal sottosuolo attraverso fratture della roccia, dando origine a sorgenti termali caratterizzate dal forte odore di zolfo come al bagno dell'Acqua a Gadir, alle grotte di Sataria, alle favare a Nicà, a Scauri Porto ed al Bagno Asciutto;

Considerato che dal punto di vista morfologico l'evoluzione dell'isola è descritta dalla stratificazione ben visibile sulle aspre pareti della costa dove in alcuni punti la singolarità del paesaggio testimonia il travaglio geologico causato dall'attività vulcanica. L'evoluzione stratigrafica del materiale litico è dovuta principalmente all'attività vulcanica, ma anche alla tettonica, all'azione erosiva del mare, del vento e degli agenti atmosferici. Questi elementi hanno scolpito la roccia, generando una straordinaria sequenza di curiose e fantastiche forme, di smerlature e una gran quantità di insenature e grotte dove i giochi di luci, i colori e i riflessi del mare generano suggestive visioni di incomparabile bellezza paesaggistica.

Per quanto concerne la linea di costa, essa si presenta scoscesa e piuttosto frastagliata con anse più o meno incise e solo pochi tratti accessibili e bassi, utili come approdi naturali.

Singolari sono i terrazzamenti di róccia formatisi dal raffreddamento della lava. Le nere rocce vulcaniche che scendono a picco sul mare costituiscono un aspetto naturale particolarmente affascinante.

Considerato che dal punto di vista paesaggistico, oltre alla spettacolarità e singolarità delle coste, caratteristico è anche il complesso orografico costituito da montagna Grande con i suoi 836 m di altezza e dalle «Cuddie», colline di origine vulcanica, i cui crateri spenti sono stati utilizzati per impiantare orti e vigneti.

Il complesso orografico oltre ad assumere valore simbolico e percettivo costituisce un preciso riferimento visibile anche dal mare.

L'isola è anche caratterizzata da una serie di terrazzamenti coltivati, realizzati attraverso la costruzione di muri di contenimento a secco utilizzando per materiali le pietre che ricoprivano la superficie dei terreni.

Nel sistema di terrazze si inseriscono in armonia col paesaggio i pittoreschi dammusi e i giardini panteschi. I dammusi sono tipiche dimore rurali, realizzati con pietre a secco e caratteristiche per i tetti a cupola necessari a raccogliere le acque piovane che vengono, attraverso un sistema di canalizzazioni, convogliate successivamente verso la cisterna di raccolta.

I giardini panteschi sono costituiti da recinti di forma cilindrica alti sino a 3 metri e aperti in sommità che, realizzati in pietre a secco, ospitano spesso un solo albero di agrume.

L'orografia molto accidentata del territorio dell'isola, la totale assenza di risorse irrigue e la costante presenza di forti ed intensi venti salmastri, hanno determinato la specializzazione delle colture e delle tecniche agronomiche che configurano un singolare paesaggio rurale.

L'alto grado di naturalità di alcuni siti ancora oggi incontaminati dai processi di antropizzazione, la singolarità geomorfologica che ne sottolinea il carattere vulcanico, la lussureggiante varietà di vegetazione delle zone più impervie, l'affascinante sito dei Sesi con le sue megalitiche costruzioni, l'architettura naturale tipica dei dammusi e dei giardini panteschi, contribuiscono a definire singolari paesaggi, quadri naturali e panorami di incomparabile bellezza.

Considerato che dal punto di vista archeologico importanti sono i segni lasciati dall'uomo fin dal neolitico nell'isola.

Questa che era menzionata dalle fonti classiche come «Cossyra», conserva diverse monumentali testimonianze della civiltà preistorica, fittamente raccolta in un'area molto ristretta della costa occidentale, e, più precisamente, fra il capo Fram e la marina di Sciuvacchi, lungo il tratto di costa denominato le Cimelie. Qui le imponenti masse di lava e di riolite colata dal Ghelfikamar (289 mt.) hanno dato alla regione una impronta pittoresca.

Questo luogo fu la dimora dei primi abitanti dell'isola di Pantelleria, come dimostrano i Sesi e l'insediamento in contrada Mursia.

I Sesi, databili all'antica età del bronzo, sono strutture circolari di forma troncoconica costruite secondo una tecnica megalitica ed adibite ad esclusiva funzione funeraria.

Databile sempre allo stesso periodo è il villaggio fortificato di Mursia dove sono ancora visibili gli antichi resti di un muraglione che si sviluppa per una lunghezza di 210 mt. circa.

Resti di strutture quali cisterne, oggetti in pietra e di ceramica, si trovano sparsi sull'acropoli, in località S. Teresa e S. Marco.

Di epoca successiva, databile intorno al VI secolo a.C., è la necropoli estesa ad arco intorno all'acropoli, dove i sepolcri testimoniano la presenza nella contrada di popolazione Punica.

Al periodo ellenistico-romano sono attribuibili varie testimonianze quali urne cinerarie, vasi, rocchi di colonne, frammenti di mosaici, un piede di trapeza in marmo a zampa di leone ecc. rinvenuti sull'acropoli in contrada Khamma, Ghirlanda e in contrada La Cittadella.

Infine tombe scavate nella roccia presumibilmente di età bizantina o araba, sono state rinvenute sia nella contrada La Cittadella sia dalla parte opposta dell'isola, vicino al porto di Scauri.

Ma l'interesse archeologico è estensivamente maggiore di quanto fin qui evidenziato come si evince dalle prospezioni fotografiche compiute in diversi punti dell'isola.

Considerato che dal punto di vista vegetazionale e naturalistico l'isola di Pantelleria conta numerosi e diversi tipi di flora alcuni dei quali endemici. Fra le specie endemiche esclusive dell'isola si ricordano Helicrysum rupestre var. errerae, Limonium secundirameum, Matthiola incana var. pulchella, Medicago truncatula var. cosyrensis, Trifolium nigrescens var. dolychodon.

Fra gli endemiti a distribuzione geografica più ampia vi sono Andryala rothia subsp. cossyrensis, Anthemis urvilleana, Brassica insularis, Genista aspalatoides, Limonium cosyrense, Micromeria fruticulosa.

Fra le specie rare o di rilevante interesse fitogerografico risultano Bellium minutum, Carex illegittima, Periploca augustifolia, Pimpinella lutea, Pinus pinaster.

Il paesaggio vegetale predominante è quello della macchia quasi sempre di origine secondaria in quanto stadio di degradazione della vegetazione primaria che si distingue in macchia alta, costituita da arbusti sclerofili alti oltre due metri e in macchia bassa che comprende, invece, aspetti di modesta altezza (1 o 2 mt).

— *Macchia alta*. Un primo aspetto particolarmente rilevante è costituito da una fitocenosi fisionomizzata da Juniperius phoenica e da Quercus ilex allo stato arbustivo. Si tratta di una formazione stabile di tipo primario localizzata soltanto nelle lave del Khaggiar, che non può evolvere ulteriormente verso forme più mature per cause stazionali legate sia alle basse quote che alla relativamente giovane età delle lave.

Questa cenosi descritta come Erico-Quercetum ilicis subass, juniperetosum è caratterizzata oltre che dal leccio e dal ginepro feniceo, da un ricco corteggio floristico di

specie prevalentemente arbustive quali Arbutus unedo, Pistacia lentiscus, Euphorbia dendroides, Phyllirea latifolia, Prasium majus, Daphne gnidium, Calicotome villosa, ecc.; altro aspetto di macchia alta e intricata, di origine secondaria, si rinviene diffusa in gran parte della porzione centro-meridionale dell'isola. Questo tipo di vegetazione originata dalla degradazione del pineto a pino marittimo viene fisionomizzato da tutte le sclerofile arbustive che ne formano il sottobosco. Dal punto di vista sintassonomico queste cenosi sono state inquadrate nel Pino-Genistetum aspalathoides subass. ericetosum.

— *Macchia bassa.* Sparsamente diffusi in tutta l'isola e particolarmente nelle porzioni cacuminali delle colline localmente chiamate «Cuddie» si insidiano delle comunità vegetali di origine secondaria costituite da bassi cespugli con elevato grado copertura, che rappresentano gradi intermedi di degradazione delle formazioni afferenti al Pino-Genistetum aspalathoides. Di questa comunità si distinguono due aspetti principali fisionomizzati rispettivamente da Erica multiflora e Cistus salvifolius come ad esempio a Cuddia Gadir e da Cistus monspeliensis come a Monte Gelkamar.

Un aspetto particolare di macchia bassa è rappresentato da una cenosi presente prevalentemente nei tratti costieri più aridi del versante sud-occidentale dell'isola caratterizzata da arbusti spiccatamente xerofili quali Periploca angustifolia, Euphorbia dendroides e Lycium intricatum. Questa formazione che è presente anche nelle isole Egadi, viene inquadrata come Periploco-Euphorbietum dendroidis associazione delle unità superiori Periplocion angustifoliae e Pistacio-Rhamnetalia alaterni. Partecipano al corteggio floristico Prasium majus, Olea europaea var. sylvestris, Myrtus communis, Asparagus albus, A. acutifolius, Rubia peregrina, ecc.

Nelle espressioni di macchia forestale si trovano esuberanti boschi di leccio (Quercus ilex), di pino d'aleppo (Pino halepensis), di pino marittimo (Pinus pinaster) e di pino comune (Pinus pinea).

La flora assume caratteri di unicità sia sulle pareti verticali che negli ambienti rupestri dell'isola, dove hanno trovato il loro habitat ideale alcune espressive associazioni vegetali uniche nel loro genere, con endemismi antichissimi.

Nelle parti più impervie Pantelleria è caratterizzata da ambienti rocciosi ancora selvaggi e ricchi di fauna selvatica.

— *Macchia aperta a garighe.* Le superfici maggiormente esposte ad impatto antropico e i tratti più aridi in prossimità del litorale costiero, un tempo ricoperti da foreste o macchia-foresta, hanno subito una degradazione della copertura vegetale originaria che ha portato all'insediamento di una vegetazione discontinua fisionomizzata da bassi arbusti ed erbe, particolarmente resistenti a queste condizioni estreme.

In particolare in contrada Salaria, si rinviene un aspetto di gariga ben tipizzato e caratterizzato da Thymus capitatus in consorzio con Rosmarinus officinalis, Fumana thymifolia, Lavandula stoechas, Erica multiflora, ecc. ascrivibile all'associazione Rosmarino - Thymetum capitati.

Altra particolare formazione di gariga si rinviene in maniera più o meno contigua lungo tutta la fascia costiera a formare una stretta fascia interposta fra le comunità più tipicamente alofitiche e le varie espressioni di macchia del pino- Geenistetum aspalatoides. Si tratta di una comunità vegetale fisionomizzata e caratterizzata da specie arbustive pulvinanti quali Helichrysum rupestre var. errerae e Matthiola incana var. pulchella in consorzio con Thymelaea hirsuta, Lotus cytisoides e diverse specie erbacee quali Mesembryanthemum nodiflorum, Silene sedoides, Reichardia picroides var. maritima, Senecio cineraria, Euphorbia pinea, Cymbopogon hirtus, Capparis spinosa, ecc.

— *Comunità igrofile.* Agli ambienti umidi, molto rari e localizzati nell'isola di Pantelleria, sono legati alcuni aspetti di vegetazione igrofila, nella porzione meridionale del lago Bagno dell'Acqua in prossimità della sorgente termale nei tratti sommersi tutto l'anno o per lunghi periodi di esso si rinviene una comunità floristicamente povera caratterizzata da Cyperus laevigatus, Schoenoplectus litoralis e Typha angustifolia.

Nelle piccole depressioni presenti nella sommità di montagna Grande, monte Gibele, monte Gelfiser, Cuddia di Mida e favare Grandi, inondate periodicamente e per brevi periodi durante l'anno, si creano delle condizioni molto particolari che consentono l'insediamento di una peculiare comunità vegetale caratterizzata da specie igrofile a ciclo effimero di notevole interesse fitogeografico quali Isoetes durieui e Ranunculus parviflorus, in associazione con Juncus bufonius, Ranunculus trilobus, R. muricatus, Mentha pulegium, Lythrum hyssopifolia, specie degli Isoeto - Nanojuncetea.

— *Colture agrarie.* Il paesaggio agrario presenta caratteri molto peculiari essendo plasmato dalle pratiche tradizionali a supporto dell'attività agricola, come la costruzione di muretti a secco per il terrazzamento dei pendii delle colline e per la recinzione di appezzamenti, col duplice fine di delimitazione della proprietà privata e di protezione delle colture dai venti alini dominanti e frequenti.

La coltura dominante nell'isola è quella della vite che si basa sulla coltura dell'uva «Zibibbo» o «Moscato d'Alessandria», molto aromatica a triplice attitudine utilizzata per il consumo sia fresco che appassita che per la vinificazione; da queste uve si ottiene il famoso vino liquoroso «moscato passito di Pantelleria».

Segue in ordine di importanza la coltura del cappero e dell'olivo; quest'ultimo assume anche una importanza paesaggistica molto rilevante per le particolari forme di coltivazione che vengono utilizzate facendogli assumere un aspetto plagiotropo.

Considerato che dal punto di vista faunistico l'isola di Pantelleria riveste un particolare interesse per la presenza di insetti orotteri come Gryllotalpa cossyrensis, Heteracris annulosa walker, ecc. e per la presenza di coleotteri molto affini a specie africane quali: Alaocyba separada, Rytirrhinus asper, l'Octavius vitalei cossyrensis, l'Onitis alexis septentrionalis e l'Aphodius contractus scolytoides.

Fra le specie di uccelli nidificanti che rivestono un particolare significato conservazionistico ritroviamo il Calonectris diomedea, Cisticola juncidis cisticola e il Parus caeruleus ultramarinus e altri animali quale il Chirottero Plecotus austriacus;

Considerato che il territorio di Pantelleria costituisce un'unità di paesaggio di eccezionale valore culturale ed ambientale e che per la eterogeneità delle valenze che lo compongono può essere a buon titolo definito come la «perla nera» del Mediterraneo;

Considerato sia le varietà dei tratti di costa, in alcune parti dell'isola alte a strapiombo sul mare, in altre basse e frastagliate su cui si aprono cale, varie insenature e grotte, sia le peculiari caratteristiche geomorfologiche e naturali principalmente dovute al carattere vulcanico, sia le emergenze architettoniche che le valenze archeologiche, ognuno di questi singolari aspetti contribuisce a fare dell'isola di Pantelleria un bene paesaggistico eccezionale;

Considerato che molti degli ambiti dell'isola sin qui descritti sono, ancor oggi, quasi del tutto incontaminati da fenomeni di antropizzazione, per cui si sono mantenuti i caratteri di accentuata naturalità fisica dei luoghi;

Ritenuto opportuno, pertanto, per garantire le migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico e culturale del territorio dell'isola di Pantelleria, sottoporre a vincolo di immodificabilità temporanea la totalità del territorio dell'isola ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91, con la sola esclusione dei centri urbani di Pantelleria, Khamma-Tracino e Scauri, e, quindi, vietare, fino all'apposizione dei piani territoriali paesistici, per le motivazioni espresse in premessa nel territorio del comune di Pantelleria con esclusione soltanto delle porzioni territoriali meglio descritte nelle allegate planimetrie C, E e G che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/39 e dell'art. 1-*bis* della legge n. 431/85, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'isola di Pantelleria ad esclusione dei centri urbani di Pantelleria, Khamma-Tracino e Scauri, secondo la perimetrazione di cui alle premesse del presente decreto e agli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, unitamente alle allegate planimetrie, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/39 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/40.

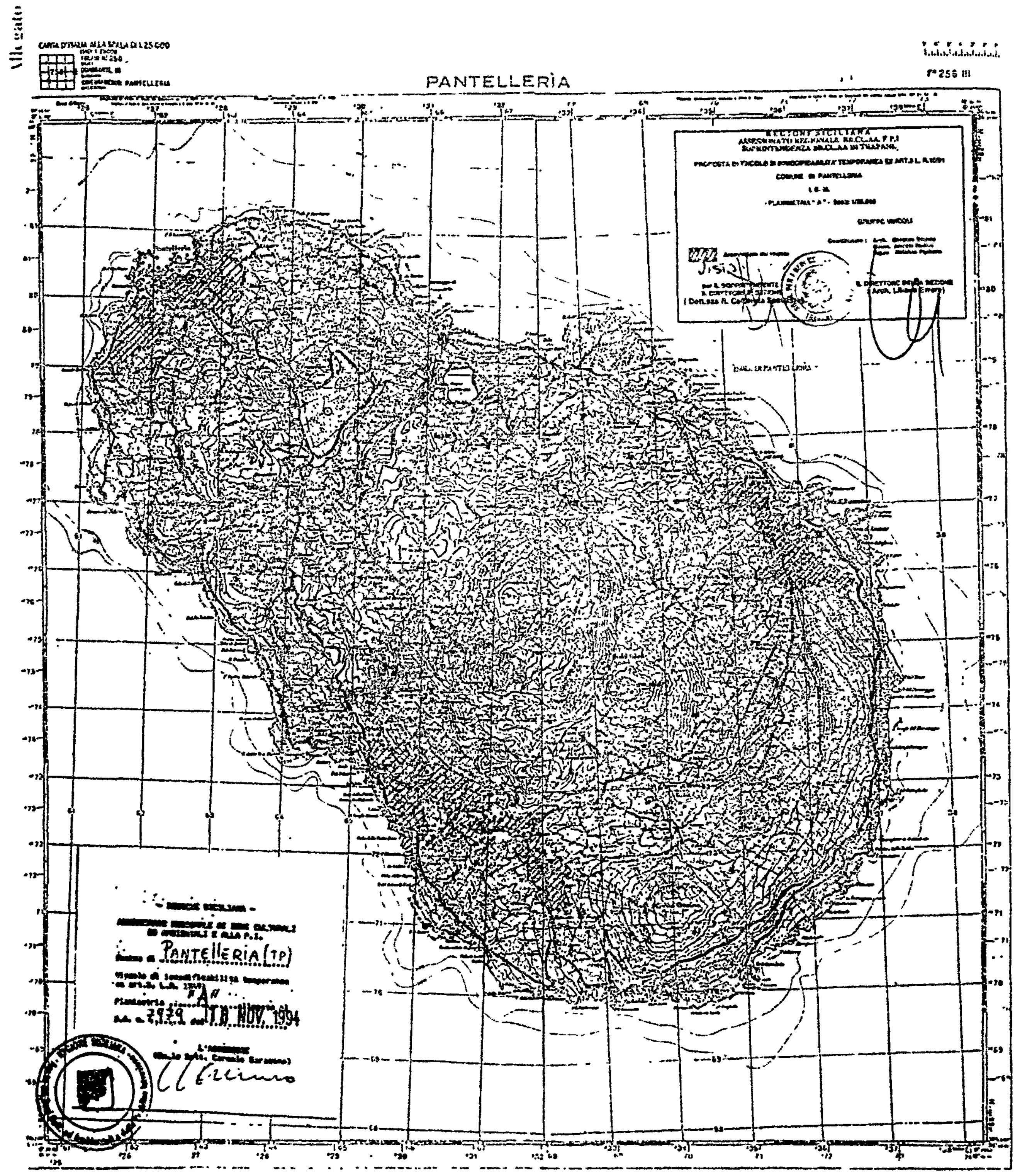
Una copia della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Pantelleria perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

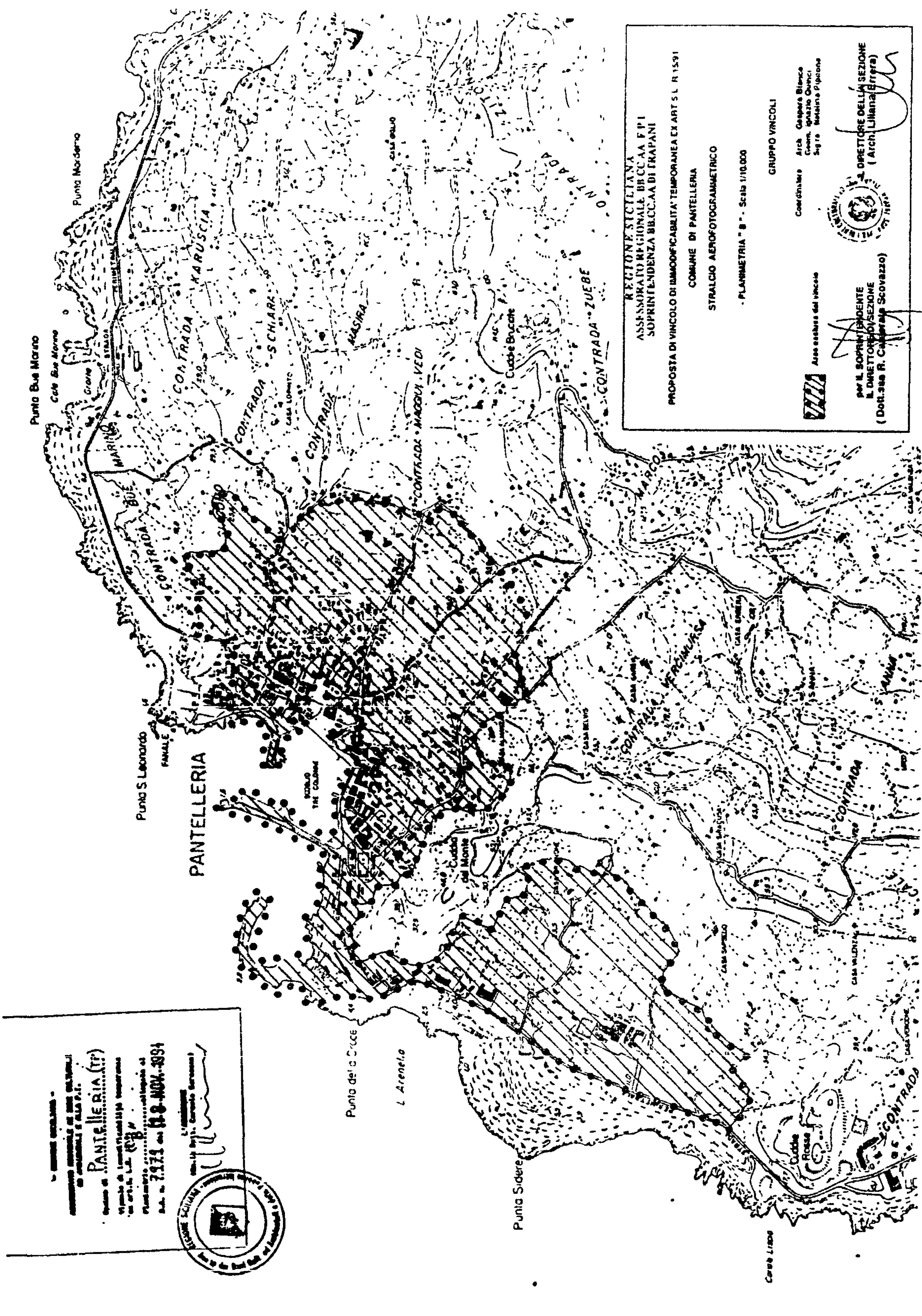
Altra copia della predetta Gazzetta, assieme alle planimetrie catastali delle zone vincolate, sarà depositata presso l'ufficio del comune di Pantelleria, ove gli interessati potranno prenderne visione.

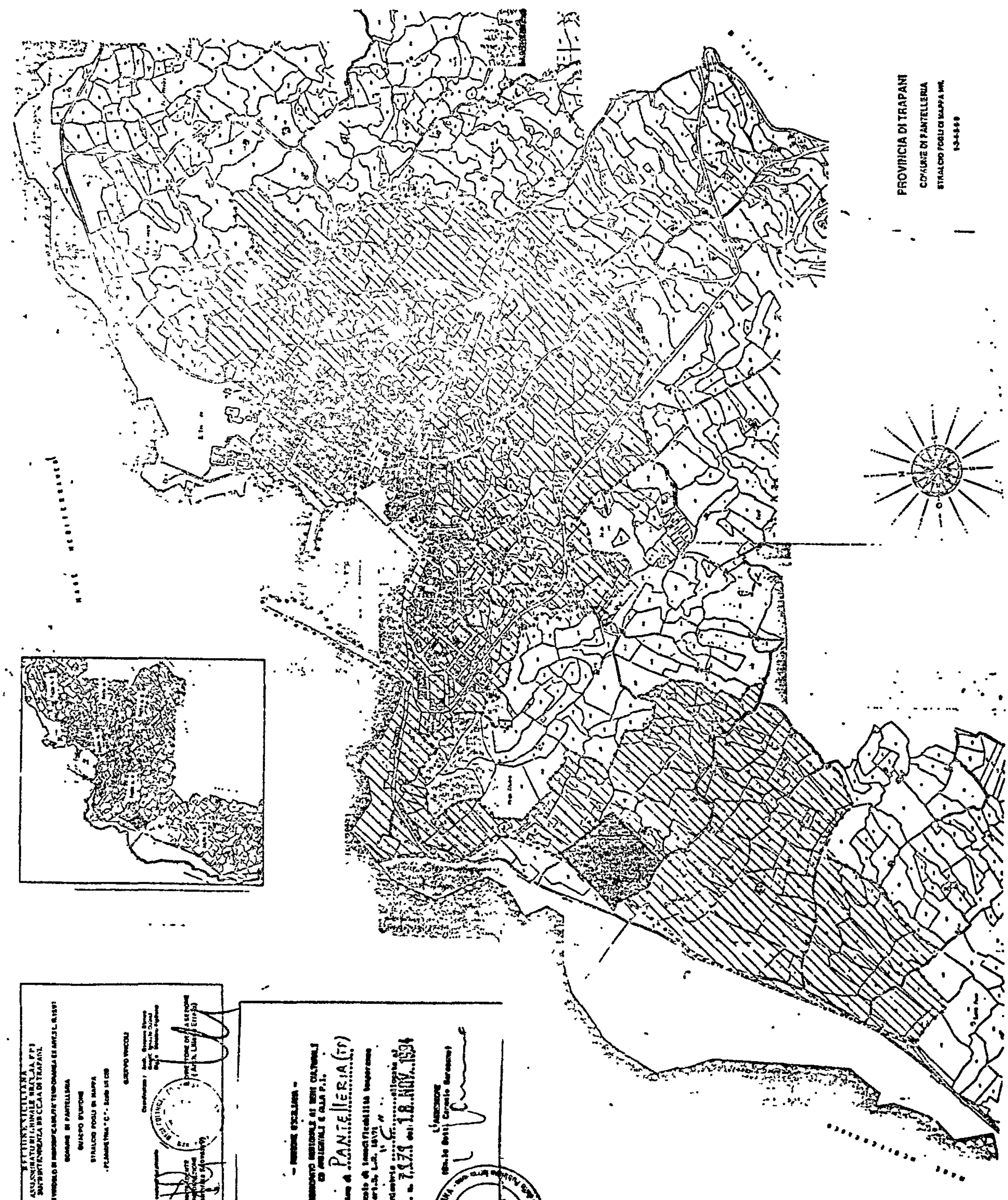
La soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data della effettiva affissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo del comune di Pantelleria.

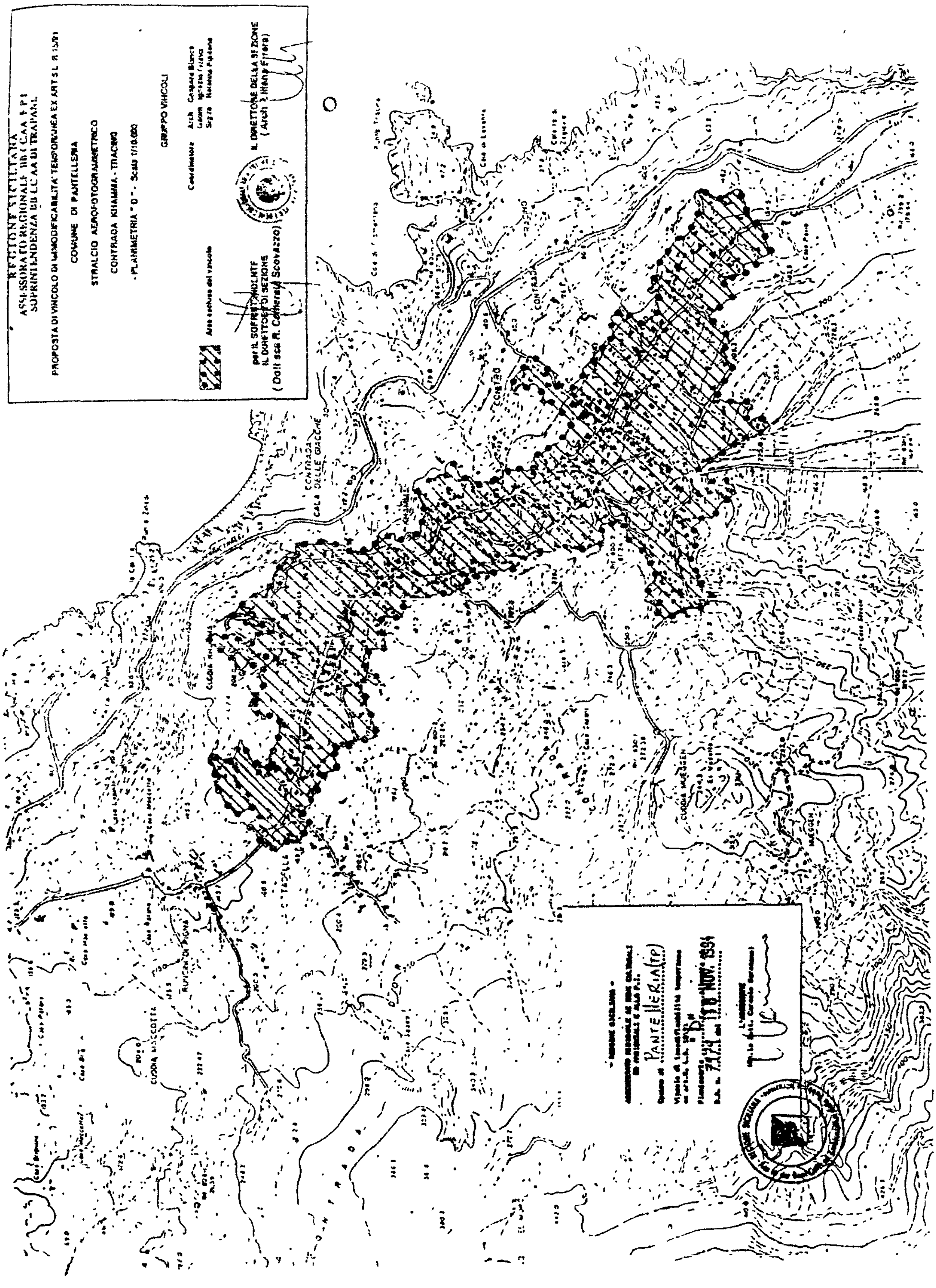
Palermo, 18 novembre 1994

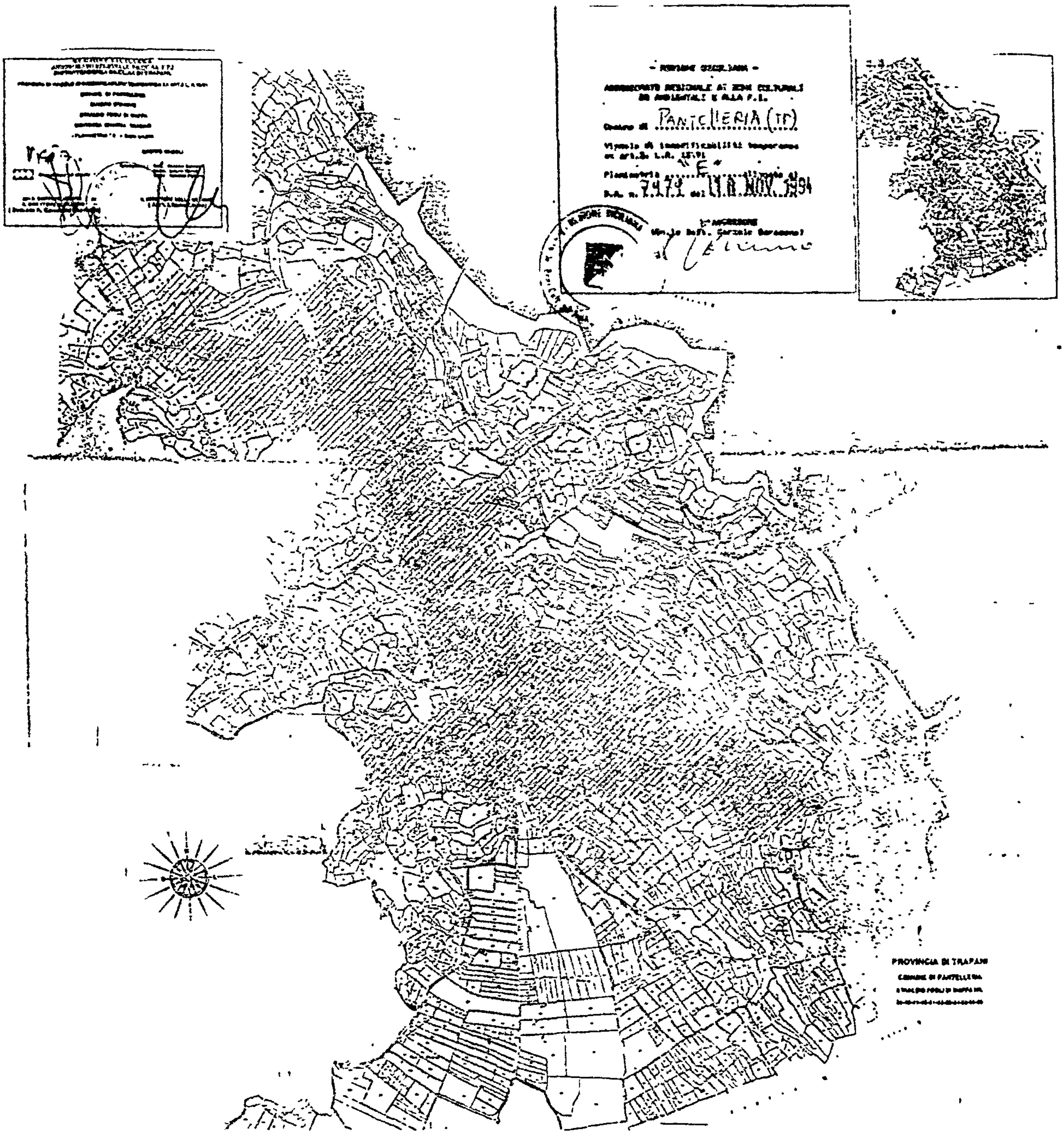
L'assessore: SARACENO

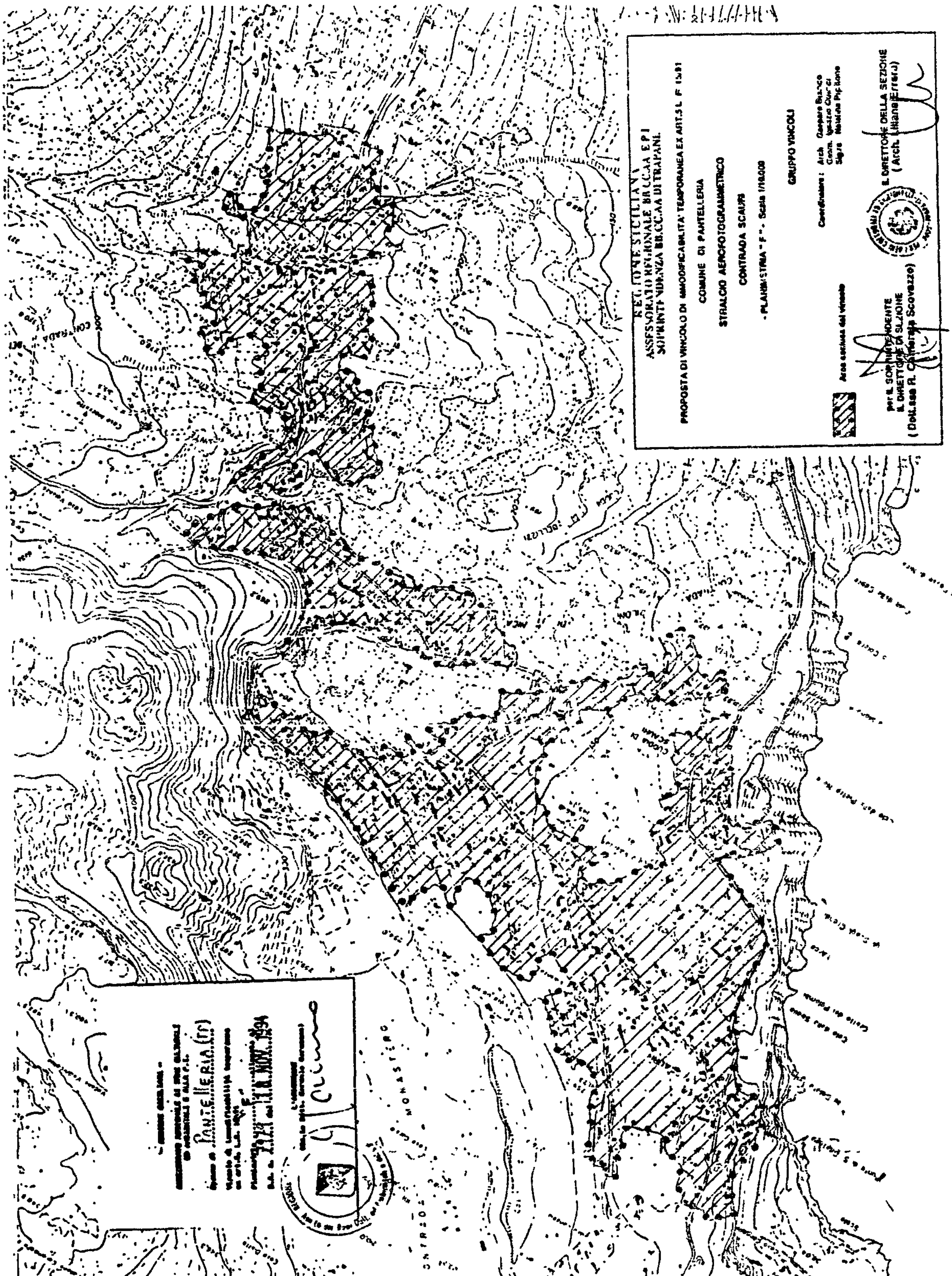

PANTELLERÌA
F° 256 III
COMUNE DI PANTELLERIA
PANTELLERIA (TP)
2979
18 NOV. 1994

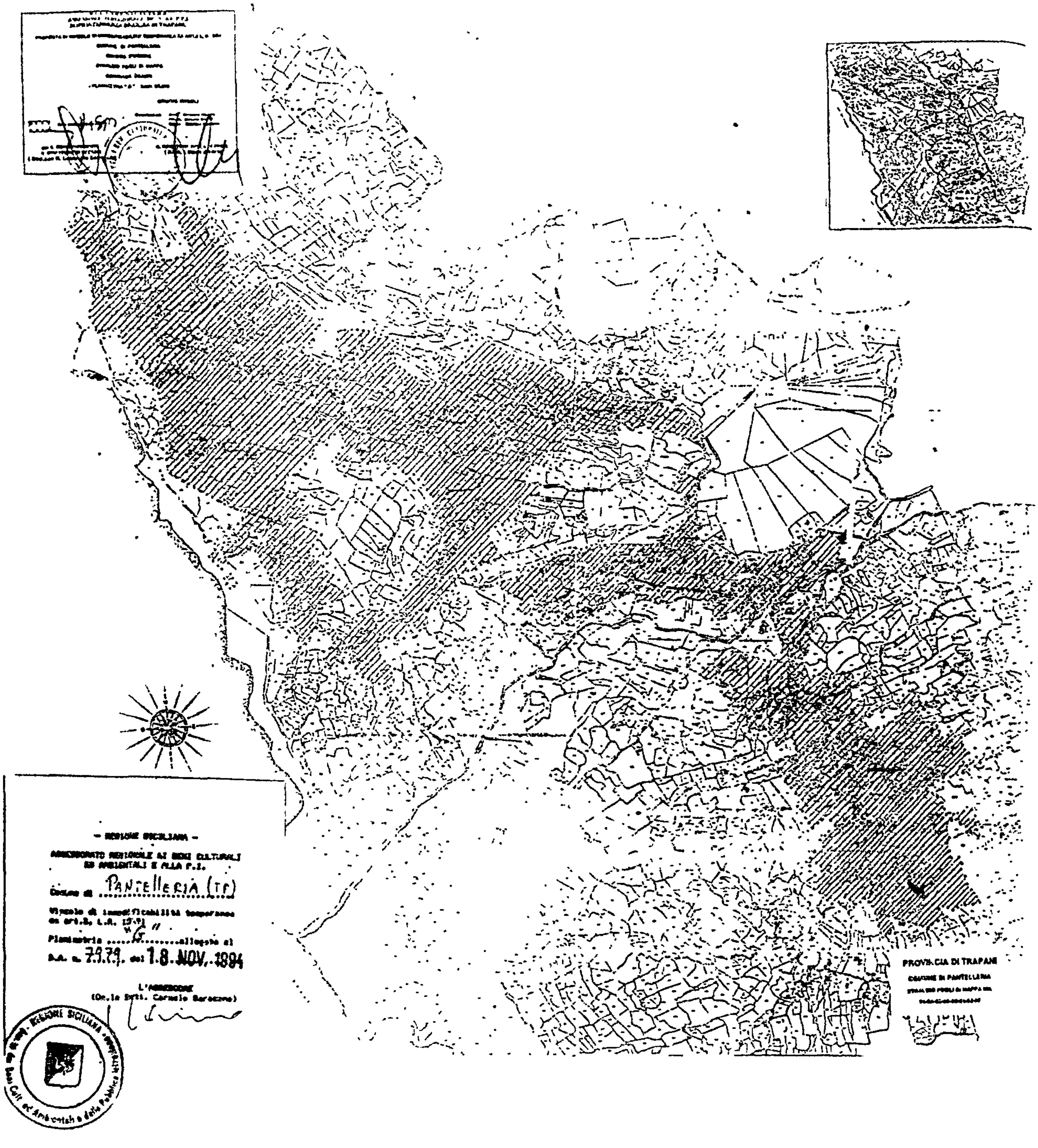

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE BB.CC.AA. E P.I.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI TRAPANI
PROPOSTA DI VINCOLO DI IMMODIFICABILITA' TEMPORANEA EX ART. 5 L.R. 15/91
COMUNE DI PANTELLERIA
STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO
PLANIMETRIA "B" - Scala 1/10.000
GRUPPO VINCOLI
PANTELLERIA
Punta S. Leonardo
Punta Bue Marino
Punta Modarro
Punta della Croce
Punta Sidere
Cuddia del Monte
Cuddie Rosse
CONTRADA


PROVINCIA DI TRAPANI
COMUNE DI PANTELLERIA


REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE BB.CC.AA. E P.I.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI TRAPANI
COMUNE DI PANTELLERIA
STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO
CONTRADA KHAMMA - TRACINO
GRUPPO VINCOLI
CONTRADA CALA DELLE GIACCHE


PANTELLERIA (TP)
PROVINCIA DI TRAPANI


ASSESSORATO REGIONALE BB.CC.AA. E P.I.
SOPRINTENDENZA BB.CC.AA. DI TRAPANI
PROPOSTA DI VINCOLO DI INMODIFICABILITA' TEMPORANEA EX ART. 5 L.R. 15/91
COMUNE DI PANTELLERIA
STRALCIO AEROFOTOGRAMMETRICO
CONTRADA SCAURI
PLANIMETRIA "F" - Scala 1/10.000
GRUPPO VINCOLI
Area oggetto del vincolo
IL DIRETTORE DELLA SEZIONE
CONTRADA
MONASTERO



95A2000

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 22 marzo 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 8 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facoltà di scienze politiche (sede di Torino) nella riunione del 19 gennaio 1994;

Visto il parere favorevole espresso dal senato accademico, riunione del 21 marzo 1994 e dal consiglio di amministrazione, riunione del 22 marzo 1994;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 14 luglio 1994;

Viste le delibere di adeguamento adottate dal consiglio della facoltà di scienze politiche (sede di Torino), nella riunione del 16 dicembre 1994, dal consiglio di amministrazione nell'adunanza del 24 gennaio 1995 e dal senato accademico nell'adunanza del 23 gennaio 1995;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 19, relativo al corso di laurea in scienze politiche - facoltà di scienze politiche (sede di Torino), all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunte le seguenti nuove discipline:

140. Sociologia delle relazioni internazionali (Q05E);

141. Storia della filosofia politica (Q01A);

142. Economia dei beni e delle attività culturali (P01B).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 22 marzo 1995

Il rettore: DIANZANI

95A2001

ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE ESERCENTI SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

DELIBERAZIONE 9 marzo 1995.

Modificazioni alla deliberazione 21 aprile 1994 concernente la procedura per l'iscrizione delle imprese che intendono svolgere attività di smaltimento dei rifiuti.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE

Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, della sanità, dell'interno, concernente il regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti, così come modificato ed integrato con decreto 26 luglio 1993, n. 392;

Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto 21 giugno 1991, n. 324, concernente la presentazione delle domande d'iscrizione all'albo;

Visti, altresì, gli articoli 11 e 12 dello stesso decreto 21 giugno 1991, n. 324, riguardante i requisiti e le condizioni per l'iscrizione all'albo;

Visto l'art. 7 del decreto 21 giugno 1991, n. 324, concernente le attribuzioni del Comitato nazionale dell'albo;

Vista la propria deliberazione del 21 aprile riguardante le procedure per l'iscrizione delle imprese che intendono svolgere attività di smaltimento dei rifiuti;

Ravvisata l'opportunità di modificare la citata deliberazione 21 aprile 1994, al fine di semplificare le procedure di iscrizione;

Delibera:

Art. 1.

L'art. 1 della deliberazione 21 aprile 1994 riguardante le procedure per l'iscrizione delle imprese che intendono svolgere attività di smaltimento dei rifiuti è così modificato:

Per l'iscrizione all'albo delle imprese non autorizzate ai sensi dell'art. 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982 alla data di effettiva operatività dell'albo, che intendono svolgere le attività di cui all'art. 2, comma 1, punti da 5 a 15, del decreto 21 giugno 1991, n. 324, così come modificato con decreto 26 luglio 1993, n. 392, viene adottata la seguente procedura:

1) presentazione della domanda d'iscrizione così come previsto dall'art. 10 del decreto 21 giugno 1991, n. 324, allegando la descrizione dell'attrezzatura tecnica necessaria alla gestione dell'impianto nonché l'attestazione di idonea capacità finanziaria, pari ad almeno un'annualità del costo di gestione, con le modalità previste dall'art. 12 del citato decreto n. 324/1991;

2) iscrizione all'albo in via provvisoria;

3) acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;

4) iscrizione all'albo in via definitiva.

Roma, 9 marzo 1995

Il presidente: AMOROSO

95A1998

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di undici richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 aprile 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 8 agosto 1992, n. 359, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, recante "misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica", limitatamente all'art. 11 comma 2 ove recita: "con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 aprile 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" limitatamente alle seguenti parti:

articolo 8, comma 6, limitatamente alle parole: "4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al" ed alle parole: "deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 aprile 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 15 dicembre 1972, recante "Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza", limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "essere ammessi a" e comma 2, limitatamente alle parole: "I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale della vita basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.";

articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "entro 60 giorni dall'arruolamento", e comma 2: "Gli abili e gli arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i modi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini stabiliti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.";

articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: "sentito il parere di una commissione circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti dal richiedente";

articolo 4, comma 3: "La commissione raccoglie e valuta tutti gli elementi utili ad accertare la validità dei motivi addotti dal richiedente."?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 aprile 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988, n. 117, recante "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati", limitatamente a:

articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "contro lo Stato";

articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: "L'azione di risarcimento del danno contro lo Stato deve essere esercitata nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri" e comma 2, limitatamente alle parole: "contro lo Stato";

articolo 6, comma 1: "Il magistrato il cui comportamento, atto o provvedimento rileva in giudizio non può essere chiamato in causa ma può intervenire in ogni fase e grado del procedimento, ai sensi di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 105 del codice di procedura civile. Al fine di consentire l'eventuale intervento del magistrato, il presidente del tribunale deve dargli comunicazione del procedimento almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima udienza", comma 2, limitatamente alle parole: "nel giudizio di rivalsa se il magistrato non è intervenuto volontariamente in giudizio. Non fa stato" e comma 3: "Il magistrato cui viene addebitato il provvedimento non può essere assunto come teste né nel giudizio di ammissibilità, né nel giudizio contro lo Stato.";

articolo 7;

articolo 8;

articolo 9, comma 2, limitatamente alle parole: "Gli atti del giudizio disciplinare possono essere acquisiti su istanza di parte o d'ufficio, nel giudizio di rivalsa.";

articolo 16, comma 4, limitatamente alle parole: "in sede di rivalsa" e comma 5, limitatamente alle parole: "di rivalsa ai sensi dell'articolo 8"?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 aprile 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 25 luglio 1966, n. 570, recante "Disposizioni sulla nomina a magistrato di Corte d'Appello", la legge 20 dicembre 1973, n. 831, recante "Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori" e della legge 4 gennaio 1963, n. 1, recante "Disposizioni per l'aumento degli organici della magistratura e per le promozioni", limitatamente alle seguenti parti:

articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: "e in seguito a scrutinio", comma 2, limitatamente alle parole: "per un decimo" ed alle parole: "per sette decimi ai promuovibili per merito distinto a seguito di scrutinio; per due decimi ai promuovibili per merito a seguito di scrutinio.", comma 3, limitatamente alle parole: "per un decimo" ed alle parole· "e comunque per un numero di posti non inferiore a tre; per nove decimi ai promuovibili per merito distinto a seguito di scrutinio", comma 4: "Nella ripartizione dei posti fra concorsi e scrutini, in caso di frazioni pari l'unità è attribuita al concorso; altrimenti l'unità è attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore Nell'ambito dei posti spettanti alle due qualifiche di scrutinio per la promozione in appello, in caso di frazioni pari l'unità è attribuita all'aliquota che ha la frazione maggiore.", comma 5. "I posti che, in esito all'espletamento dei concorsi per esame, rimarranno eventualmente non assegnati per difetto di vincitori andranno attribuiti in aumento alle rispettive quote riservate ai promuovibili per merito distinto nello stesso anno " e comma 6· "Sono considerate vacanze previste quelle che si verificano per collocamenti a riposo determinati da limiti di età: sono considerate vacanze impreviste quelle che si verificano per qualsiasi altra causa.";

articolo 3;

articolo 4, comma 1. limitatamente alle parole: "e ai promuovibili per scrutinio" e comma 3. "I posti che non possono essere attribuiti per difetto di magistrati già compresi negli elenchi dei promuovibili saranno formati in esito agli scrutini successivi con decorrenza 31 dicembre 1962, salve le norme della presente legge relative alle promozioni in soprannumero.";

articolo 5;

articolo 8, comma 1, lettera *b)*: "i magistrati dichiarati impromuovibili nello scrutinio a turno di anzianità";

articolo 14;

articolo 15;

articolo 16;

articolo 17;

articolo 18;

articolo 19;

articolo 20;

articolo 21;

articolo 22;

articolo 23,

articolo 24;

articolo 25;

articolo 26;

articolo 27;

articolo 28;

articolo 29;

articolo 30;

articolo 31;

articolo 32;

articolo 33?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 aprile 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante "Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura", limitatamente alle seguenti parti:

articolo 21;

articolo 22;

articolo 23;

articolo 24;

articolo 25;

articolo 26;

articolo 27;

articolo 28;

articolo 29;

articolo 30;

articolo 31?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352. si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 aprile 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il Regio Decreto 30 gennaio 1941 n. 12, recante "Ordinamento giudiziario" limitatamente alle seguenti parti:

articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: "senza l'autorizzazione del Consiglio Superiore della Magistratura" e comma 3: "In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'Amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063."?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 aprile 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che siano abrogati l'articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole "di piante di canapa indiana"; l'articolo 38, comma 1 e comma 4, limitatamente alle parole "II"; l'articolo 50, comma 9, limitatamente alla parola "II"; l'articolo 54, comma 1 e comma 2, limitatamente alle parole "II"; l'articolo 75, comma 1 e comma 2, limitatamente alle parole "II"; l'articolo 79, comma 1, limitatamente alla parola "II" del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"?»

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 aprile 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, recante "Istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche", limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: "al quale è riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attività di produzione, di importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta salvo quanto stabilito nei nn. 5), 6) e 8) dell'articolo 4" ?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 aprile 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che sia abrogato l'articolo 842 del Codice Civile, approvato con regio decreto del 16 marzo 1942 n. 262, comma 1 "Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno." e comma 11 "Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità" ?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791).

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 aprile 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da tredici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante "Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni", convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, limitatamente all'articolo 2 ?».

Dichiarano altresì di eleggere domicilio presso la sede del Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791).

95A2073

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Hartford (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis),

Decreta:

La sig.ra Concetta Di Loreto, vice console onorario in Hartford (USA), con circoscrizione territoriale comprendente lo Stato del Connecticut, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York degli atti di cittadinanza e di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo:

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in New York;

8) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A2004

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Buffalo (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Joseph Musca, vice console onorario in Buffalo (USA), con circoscrizione territoriale comprendente le contee di Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Erie, Genesee, Niagara, Orleans e Wyoming, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York degli atti di cittadinanza e di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in New York;

8) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A2005

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Rochester (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Arturo Anzalone, vice console onorario in Rochester (USA), con circoscrizione territoriale comprendente le contee di Monroe, Wayne, Cayuga, Onandoga, Oswego, Jefferson, Seneca, Livingston, Steuben, Ontario, Yates, Schuyler, Chemung, Tomkins, Tioga e Cortland, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York degli atti di cittadinanza e di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in New York degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

7) rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in New York;

8) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

9) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A2006

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Haifa (Israele)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Moshe Gross, vice console onorario in Haifa (Israele), con circoscrizione territoriale comprendente i distretti di Haifa e del Nord, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'ambasciata d'Italia in Tel Aviv degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1995

Il Ministro: AGNELLI

95A2007

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto dell'associazione «Mani tese 76», in Milano

Con decreto ministeriale del 21 marzo 1995 sono state approvate le modifiche dello statuto dell'associazione «Mani tese 76», con sede in Milano, deliberate dall'assemblea straordinaria dell'ente il 18 dicembre 1993.

95A2013

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di S. Quirino, Pordenone, Spilimbergo, Spresiano e Grantorto.

Con decreto 11 luglio 1994, n. TA-211/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, ex letto della roggia di S. Quirino, sito nel comune omonimo, distinto nel catasto del comune di S. Quirino al foglio n. 42, mappale n. 174, della superficie di mq 150 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 30 ottobre 1991, in scala: 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 20 luglio 1994, n. TA-111/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno, con fabbricato soprainsistente, sito in comune di Pordenone, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 20, mappali n. 2626 e n. 2627, della superficie complessiva di mq 115 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 3 maggio 1990, in scala 1:1000, dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 20 luglio 1994, n. TA-150/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni, ex alveo del torrente Cosa, siti in comune di Spilimbergo (Pordenone) distinti nel catasto del comune medesimo al foglio n. 13, mappali n. 499 e n. 500, della superficie complessiva di Ha 2.17.90 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 30 aprile 1988, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Pordenone che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 29 luglio 1994, n. TA-442/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del tratto di terreno, sito nel comune di Spresiano (Treviso), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, prospiciente i mappali n. 359/a e n. 359/b della superficie di mq 32 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 22 novembre 1993, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Treviso che fa parte integrante del citato decreto.

Con decreto 23 agosto 1994, n. TA-443/LW, del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno, ex alveo dello scolo «Fontanone», con porzione di fabbricato soprainsistente, sito in comune di Grantorto (Padova), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio n. 6, mappali n. 708, n. 709 e n. 710, della superficie complessiva di mq 530, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 25 giugno 1991, in scala 1:2000, dall'ufficio tecnico erariale di Padova che fa parte integrante del citato decreto.

95A2017

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1994 vistato dalla ragioneria centrale in data 27 gennaio 1995, n. 5/varie, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Comune di Pontremoli. — La città di Pontremoli, fiera del suo passato antifascista, invitò i suoi figli alla lotta per la difesa della Patria e per la libertà. In venti mesi di sofferenze atroci, di privazioni, di rastrellamenti, di deportazioni, di devastazioni, di lutti e di rovine, temprò lo spirito del suo popolo al sacrificio più alto e più puro, contribuendo così alla resurrezione della Patria. Il sacrificio e il sangue dei suoi caduti resteranno nel tempo a perpetuo ricordo e insegnamento della indomita fierezza delle sue genti. — Pontremoli, 8 settembre 1943-25 aprile 1945.

95A2008

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla scuola elementare «T. G. Cridis» di Biella ad accettare una donazione

Con decreto n. 541/Sett. I del 3 marzo 1995 del prefetto della provincia di Vercelli il direttore didattico del 1° circolo di Biella è autorizzato ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Olivetti copia 8015 del valore di L. 6.033.300 disposta dalla Cassa di risparmio di Biella.

95A2009

Autorizzazione alle scuole elementari di Andorno Micca e Pralungo ad accettare una donazione

Con decreto n. 854/Sett. I del 1° marzo 1995 del prefetto della provincia di Vercelli la direttrice didattica del circolo di Andorno Micca è autorizzata ad accettare la donazione di due macchine fotocopiatrici Olivetti copia 8015 del valore complessivo di L. 12.066.600 disposta dalla Cassa di risparmio di Biella.

95A2010

Autorizzazione alla scuola elementare di Zubiena ad accettare una donazione

Con decreto n. 855/Sett. I del 28 febbraio 1995 del prefetto della provincia di Vercelli la direttrice didattica del circolo di Mungrando è autorizzata ad accettare la donazione di una macchina fotocopiatrice Konica U BIX 1112 del valore di L. 4.438.700 disposta dalla Cassa di risparmio di Biella.

95A2011

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Riconoscimento della personalità giuridica alla Federazione europea di zootecnia, in Roma, ed approvazione del relativo statuto.

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1994, registrato dalla ragioneria centrale presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali in data 6 marzo 1995, al n. 151, visti semplici, divisione II, sezione B, è stata riconosciuta la personalità giuridica alla Federazione europea di zootecnia, con sede in Roma, e ne è stato approvato lo statuto.

95A2012

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare, in Padova, ad accettare un'eredità

Con decreto ministeriale 20 febbraio 1995 l'Unione italiana per la lotta alla distrofia muscolare di Padova è autorizzata ad accettare l'eredità disposta a favore della sezione U.I.L.D.M. di Venezia dalla sig.ra Erminia Damiani con testamento olografo pubblicato per atto dott. Paolo Chiaruttini notaio in Venezia numero di repertorio 7771 e consistente in beni mobili valutati in L. 855.000.000 circa.

95A2014

Autorizzazione all'Associazione italiana amici di Raoul Follereau in Bologna, a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1995 l'Associazione italiana amici di Raoul Follereau di Bologna è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Liana Gagliardo con testamento olografo pubblicato per atto dott. Umberto Menegatti notaio in Padova numero di repertorio 54874 e consistente nella somma di L. 101.529.000.

95A2015

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Centro italiano di ricerche neurologiche applicate, in Milano

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1995 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione Centro italiano di ricerche neurologiche applicate (C.I.R.N.A.), con sede in Milano, e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di 14 articoli, debitamente vistato.

95A2016

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 aprile 1995

Dollaro USA	1712,49
ECU	2275,04
Marco tedesco	1243,19
Franco francese	356,58
Lira sterlina	2753,17
Fiorino olandese	1110,49
Franco belga	60,491
Peseta spagnola	13,645
Corona danese	315,32
Lira irlandese	2770,47
Dracma greca	7,617
Escudo portoghese	11,754
Dollaro canadese	1230,50
Yen giapponese	20,006
Franco svizzero	1515,48
Scellino austriaco	176,65
Corona norvegese	277,01
Corona svedese	231,53
Marco finlandese	401,76
Dollaro australiano	1268,96

95A2078

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agriromagna - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cesena.

Con decreto ministeriale 9 marzo 1995 la dott.ssa Ester Castagnoli, nata a Cesena il 28 settembre 1961, ed ivi residente in via del Torrente, 324, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Agriromagna - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cesena (Forlì), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 4 luglio 1994 in sostituzione del dott. Carlo Lugaresi dimissionario.

95A2018

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione della cedola relativa al periodo 1° aprile 1995-1° ottobre 1995 del prestito obbligazionario «Soppressione EFIM» 1° aprile 1993-1° aprile 1998 a tasso variabile.

Si rende noto che, per il periodo 1° aprile 1995-1° ottobre 1995, il tasso di interesse semestrale lordo relativo al prestito obbligazionario «Soppressione EFIM» 1° aprile 1993-1° aprile 1998 a tasso variabile emesso dalla Cassa depositi e prestiti, è stato determinato, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro n. 945890 del 2 marzo 1993, nella misura del 6,30%.

95A2052

ENTE NAZIONALE PER LE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un reliquato stradale in comune di Grumes

Con decreto aziendale n. 519 del 21 marzo 1995 è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio disponibile dell'Ente del reliquato stradale di mq 92, posto in fregio alla s.s. n. 612 «Di Val di Cembra» nel comune di Grumes distinto in catasto p.t. 273 p.f. 4297/2 (neo p.f. 4297/14).

95A2020

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente la determinazione dei termini e l'individuazione dei responsabili dei procedimenti amministrativi di pertinenza dell'A.C.I.

Con deliberazione adottata dal consiglio generale il 14 aprile 1994 ed approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 settembre 1994, l'Automobile club d'Italia ha approvato il seguente nuovo testo del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modifica ed integrazione del precedente regolamento avente il medesimo oggetto emanato con atto consiliare dell'8 luglio 1993:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per «legge» si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'A.C.I., sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge, nonché ai subprocedimenti di competenza dell'A.C.I. che si concludono con provvedimenti finali di altre amministrazioni.

3. I procedimenti di competenza dell'A.C.I., con l'indicazione del termine finale entro il quale il procedimento deve concludersi e dell'organo o ufficio competente, sono elencati nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento. In caso di mancata inclusione del procedimento nella allegata tabella, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge.

Art. 2.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'A.C.I. abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Quando l'atto propulsivo promani da organo o da ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento di esso da parte del competente ufficio dell'A.C.I.

Art. 3.

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte

1. Per i procedimenti amministrativi ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza, che devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, indirizzate all'organo od ufficio competente, corredate della prescritta documentazione e contenenti le eventuali dichiarazioni di cui all'art. 18 della legge.

2. Al momento della presentazione dell'istanza è rilasciata al soggetto interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8, comma 2, della legge. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della legge ed all'art. 4 del presente regolamento.

3. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.

4. Qualora la domanda dell'interessato sia ritenuta non regolare od incompleta, l'amministrazione ne dà comunicazione al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

5. Nel caso in cui l'amministrazione non provveda alla comunicazione di cui al comma 4, il termine del procedimento decorre dal ricevimento della domanda.

6. Restano salvi la facoltà di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonché il disposto di cui all'art. 18 della legge.

Art. 4.

Comunicazione dell'inizio del procedimento

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi o regolamenti e ai soggetti comunque interessati ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge. La comunicazione contiene, ove già non resa nota ai sensi dell'art. 3, comma 2, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, o vi siano particolari esigenze di celerità del procedimento, il responsabile del procedimento provvede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge, indicando nell'atto relativo le esigenze che motivano le particolari forme di comunicazione. Di tali forme di comunicazione è data notizia mediante pubblicazione negli albi della sede centrale e degli uffici periferici.

3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al comma 1 e al comma 2 possono essere fatte valere, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge, solo dai soggetti interessati, mediante comunicazione scritta al dirigente preposto all'unità organica competente, il quale è tenuto a fornire entro 10 giorni gli opportuni chiarimenti, anche mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o ad adottare le misure necessarie anche ai fini dei termini posti per l'intervento dell'interessato nel procedimento.

4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

Art. 5.

Partecipazione al procedimento

1. Salvo quanto previsto dalle disposizioni del capo V della legge, presso la sede centrale e presso gli uffici provinciali dell'A.C.I. sono rese note, tramite affissione in appositi albi o con altre forme di pubblicità determinate dall'amministrazione, le modalità per prendere visione degli atti, ai sensi dell'art. 10, lettera *a)*, della legge.

2. Ai sensi dell'art. 10, lettera *b)*, della medesima legge, coloro che hanno titolo a prender parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

3. L'atto di intervento dei soggetti di cui al comma 2 deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale è riferito l'intervento, i motivi dell'intervento, le generalità e il domicilio dell'interveniente.

Art. 6.

Termine finale del procedimento amministrativo

1. Nella tabella allegata è indicato il termine entro il quale deve essere emanato il provvedimento finale.

2. Se il provvedimento è ricettizio il termine di conclusione del procedimento coincide con la data di comunicazione del provvedimento al destinatario.

3. Il segretario generale dell'A.C.I., eccezionalmente, e con atto motivato da comunicare al comitato esecutivo, può fissare termini più ampi per consentire la graduale normalizzazione di particolari situazioni di giacenza.

4. L'espletamento dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale sono considerati atti a rilevanza meramente interna e strumentali rispetto all'adozione del provvedimento finale richiesto con l'istanza o conseguente all'iniziativa d'ufficio.

5. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'A.C.I., il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale, l'A.C.I. provvede, nelle forme prescritte, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nella tabella allegata si intendono integrati o modificati in conformità.

Art. 7.

Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

2. Ove, per disposizione di legge o regolamento, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organi di cui al primo comma del suindicato art. 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, l'A.C.I. individua, in via generale, d'intesa con gli organi, amministrazioni o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono essere rese; procede altresì, ove occorra, ad apportare le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle allegate al presente regolamento. Fino a quando l'A.C.I. non avrà provveduto, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del procedimento provvederà di volta in volta a individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche.

Art. 8.

Responsabile del procedimento

1. Salvo che non sia diversamente disposto il responsabile del procedimento è il dirigente preposto all'unità organica competente.

2. Il responsabile dell'unità organica può affidare ad altro dipendente addetto all'unità, o al funzionario onorario delle delegazioni degli A.C., la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento relativo al singolo procedimento.

3. Il nominativo del responsabile del procedimento e l'unità organica competente sono comunicati ai soggetti indicati nell'art. 5, comma 3, della legge.

4. Il responsabile del procedimento o il suo delegato svolge i compiti previsti dall'art. 6 della legge e tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonché quelli concernenti l'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Art. 9.

Procedimenti concernenti attività contrattuali

1. Con successivo regolamento, da adottarsi entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, saranno determinati modalità, criteri e tempi relativi ai procedimenti amministrativi collegati ad attività contrattuali dell'A.C.I.

Art. 10.

Integrazione e modificazione del regolamento

1. I procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di pubblicazione del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo dell'A.C.I.

2. In ogni caso, entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, l'A.C.I. verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta le modificazioni necessarie quanto al termine dei procedimenti amministrativi e al responsabile del procedimento.

Art. 11.

Norma transitoria

1. Le norme del presente regolamento si applicano solo ai procedimenti iniziati dopo la data di pubblicazione del regolamento stesso.

Art. 12.

Pubblicità

1. Il presente regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Ulteriori forme di pubblicità possono essere stabilite dall'A.C.I. Le stesse forme di pubblicità sono utilizzate per le successive modifiche.

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE GENERALE PERSONALE E AA.GG.

Provvedimenti in ordine A	Riferimenti normativi	Struttura interessata al procedimento	Termine (giorni)
Concorsi pubblici di ammissione: nomina vincitori e idonei	Legge n. 70/1975 D.P.R. n. 3/1957 Legge n. 482/1968 D.P.R. n. 285/1988, art. 1 Articoli 4, 5, 8, 11 e 12, R.O.	Uff. assunz. formaz. aggiornamento impiego	540 (*)
Concorsi interni: nomina vincitori e idonei	D.P.R. n. 285/1988, art. 4/8 Articoli 8, 10 e 12, R.O.	Uff. assunz. formaz. aggiornamento impiego	540
Assunzione categorie privilegiate	Legge n. 482/1968 D.Leg. n. 29/1993 Art. 42 come modificato dal D.Lgs. n. 546/1993	Uff. assunz. formaz. aggiornamento impiego	240
Assunzione attraverso le strutture amministrative del lavoro e della massima occupazione	Legge n. 56/1987 Legge n. 223/1991, art. 28 Legge n. 407/1990, art. 1, comma 7 Legge n. 554/1988	Uff. assunz. formaz. aggiornamento impiego	240 (**)
Rilascio dichiarazioni di idoneità	Legge n. 241/1990	Uff. assunz. formaz. aggiornamento impiego	60
Dichiarazioni di decadenza	Articoli 11, secondo comma, e 106, R.O.	Uff. assunz. formaz. aggiornamento impiego	60
Riammissioni in servizio	Art. 110, R.O.	Uff. assunz. formaz. aggiornamento impiego	240
Trasferimento presso altra amministrazione	Art. 7, legge n 70/1995 Art. 109, R O.	Uff. assunz. formaz. aggiornamento impiego	240
Mobilità esterna	D P.C.M. n 325 1988, art 13, R.O.	Uff. assunz. formaz. aggiornamento impiego	360
Mobilità interna	Articoli 65, 66 e 68, R.O. Art. 20, legge n 346/1983	Uff. assunz. formaz. aggiornamento impiego	180
Borse di studio	All. 6, art 5, D P R n 509/1979	Uff. assunz. formaz. aggiornamento impiego	180
Procedimento disciplinare	Art. 9, legge n 19/1990 Art. 59, D.Lgs. n. 29/1993 come modificato dal D Lgs numero 546/1993 Articoli 7, primo comma. 5, 8, legge n. 300/1970 Art. 2106 c.c. D.P.R. n. 3/1957 Articoli 69-102, R.O.	Direzione centrale personale e AA GG	240
Permesso straordinario retribuito	Art. 2, D.P.R. n. 411/1976, e successive modificazioni Art. 33, R.O.	Uff. stato giuridico	90
Permesso non retribuito	Art. 3, D.P.R. n. 411/1976, e successive modificazioni Art. 34, R.O.	Uff. stato giuridico	90
Congedo straordinario:	Art. 37, D.P.R n. 3/1957 Art. 3, legge n. 537/1993	Uff. stato giuridico	
Legge n 1204/1971	Legge n. 1204/1971 e legge n. 1026/1976		120
Richiamo alle armi	Art. 36, R.O.		120
Borse di studio dottorato ricerca	Legge n. 476/1984 e legge n. 398/1989		120
A seguito di particolari norme			120
Aspettative:	D.P.R. n 3/1957	Uff. stato giuridico	
Servizio militare	Art. 22, legge n. 958 1986 Art. 52, R.O.		120
Infermità	Art. 53, R.O. Art. 54, R.O.		120
Motivi di famiglia personali o di studio	Art. 54, O.R.; Art. 55, O.R		120
Assolvimento pubbliche funzioni	Art. 57, R.O.		120

Provvedimenti in ordine A	Riferimenti normativi	Struttura interessata al procedimento	Termine (giorni)
Dispensa per infermità:	D.P.R. n. 3/1957	Uff. stato giuridico	
Fino richiesta accertamenti sanitari	Art. 56, R.O.		60
Dal ricevimento esiti	Art. 107, R.O.		150
Riconoscimento infermità causa servizio:	D.P.R. n. 3/1957	Uff. stato giuridico	
Fino a richiesta parere commissione medica ospedaliera	Art. 41, R.O. Art. 42, R.O.		60
Dal ricevimento parere fino conclusione procedimento	Art. 46, R.O.		120
Riconoscimento menomazione indennità equo indennizzo:	D.P.R. n. 3/1957	Uff. stato giuridico	
Fino a richiesta parere commissione medica Dal ricevimento parere commissione medica	Art. 42, R.O. Art. 44, R.O. Art. 46, R.O.		60 90
Cessazione rapporto d'impiego:	D.P.R. n. 3/1957, art. 103, R.O.	Uff. stato giuridico	
Limiti di età	Art. 104, R.O.		90
Dimissioni	Art. 105, R.O.		120
Decesso			30
Decadenza	Art. 106, R.O.		180
Destituzione	Art. 108, R.O.		180
Trattenimento in servizio	Art. 3, legge n. 421/1992		180
Rilascio attestati di servizio		Uff. stato giuridico	30
Rilascio stati matricolari		Uff. stato giuridico	30
Rilascio copie autentiche o originali di atti contenuti fascicoli personale		Uff. stato giuridico	60
Giudizio idoneità utile e continuativo servizio:		Uff. stato giuridico	
Fino richiesta accertamenti sanitari	Art. 40, R.O.		60
Dal ricevimento esiti	Art. 107, R.O.		60
Rilevazione assenze ingiustificate	Art. 39, R.O. Art. 40, R.O.	Uff. stato giuridico	90
Concessione permessi sindacali	Art. 57, D.P.R. n. 411/1976 Art. 61, D.P.R. n. 509/1979	Uff. stato giuridico	60
Diritto allo studio	Art. 3, D.P.R. n. 395/1988 Art. 10, D.P.R. n. 43/1990	Uff. stato giuridico	60
Determinazione trattamenti economici:	Contratti di categoria	Uff. trattamenti economici	
Rinnovo contratti di categoria parastato - C.C.N.L.			(***)
Per effetto provvedimenti normativi di carattere particolare			120
Passaggi di qualifica			90
Ricostruzione di carriera			90
Mobilità esterna			120
Determinazione equo indennizzo	Articoli 43 e 45, R.O. All. 4, D.P.R. n. 509/1979	Uff. trattamento economico	120
Liquidazione competenze a terzi	Fonti diverse	Uff. trattamento economico	60

Provvedimenti in ordine A	Riferimenti normativi	Struttura interessata al procedimento	Termine (giorni)
Liquidazioni missioni		Uff. trattamento economico	120
Trattamento economico di trasferimento.			
Personale con qualifica dirigenziale	Legge 18 dicembre 1973, n. 836 Legge 26 luglio 1978, n. 417 Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 14 Legge 8 marzo 1985, n. 72		120
Personale delle qualifiche funzionali	D.P.R. n. 411/1976, all. 3/4 D.P.R. n. 509/1979, art. 29 D.P.R. n. 395/1988, art. 5		150
Attribuzione assegno nucleo familiare	Legge 13 maggio 1988, n. 153	Uff. trattamento economico	90
Concessione prestiti	D.P.R. n. 509/1979, art. 59	Uff. trattamento economico	120
Concessione sussidi	D.P.R. n. 509/1979, art. 59	Uff. trattamento economico	120
Elevazione importo sussidio	D.P R. n. 43/1990, art. 16	Uff. trattamento economico	180
Cessione quinto dello stipendio	D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, art. 15	Uff. trattamento economico	60
Attribuzione indennità varie	Legge 23 ottobre 1961, n. 1165 D.P.R. 13 gennaio 1990, n. 43, art. 13, e successive modificazioni	Uff. trattamento economico	90
Riscatto servizi pregressi	Legge 20 marzo 1975, n. 70, art. 13 Regolamento C.G. 15 aprile 1991	Uff. trattamento economico	240
Determinazione del trattamento di fine rapporto:	Legge n. 70/1975, art. 13	Uff. trattamento economico	
Limiti di età			90
Dimissioni			120
Dispensa			210
Decesso			180
Destituzione			180
Revisione trattamento fine rapporto per provvedimenti di carattere generale con effetto retroattivo	Contratti di categoria e altre fonti	Uff. trattam. econom.	540
Revisione trattamento fine rapporto per provvedimenti di carattere particolare	Fonti varie	Uff. trattam. econom.	360
Liquidazione cassa di previdenza per fine rapporto:	Art. 5 regolamento cassa di previdenza	Uff. affari generali	
Limiti di età			90
Dimissioni			120
Dispensa			210
Decesso			180
Destituzione			180
Revisione trattamento cassa di previdenza provvedimenti di carattere generale con effetto retroattivo	Regolamento approvato consiglio generale 20 giugno 1985, art. 6	Uff. affari generali	540
Revisione cassa previdenza per provvedimenti di carattere particolare	Regolamento approvato consiglio generale 20 giugno 1983, art. 6	Uff. affari generali	360
Concessione prestiti cassa di previdenza	Art. 12 regolamento cassa di previdenza	Uff. affari generali	120

Note:

(*) Dalla effettuazione delle prove scritte, subordinatamente alle prescritte autorizzazioni.
(**) Subordinamento alle prescritte autorizzazioni.
(***) Non è possibile alcuna preventiva tempificazione.

PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE AFFARI TRIBUTARI

Provvedimenti in ordine A	Struttura interessata al procedimento	Termine (giorni)	Note
Certificazioni e attestati di avvenuto versamento tasse automobilistiche richiesti dagli utenti e dall'amministrazione finanziaria (art. 18 dette convenzioni)	Ufficio gestione attività esattoriali Ufficio contabilità e controllo Ufficio provinciali esattori	90	Dal ricevimento della richiesta o dal consolidamento degli archivi tributari per l'anno in riferimento

FASI SUBPROCEDIMENTALI DELLA DIREZIONE CENTRALE AFFARI TRIBUTARI DI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DI ALTRE AMMINISTRAZIONI

Provvedimenti in ordine A	Struttura interessata al procedimento	Termine (giorni)	Note
Pareri a seguito di istruzione istanze di rimborso tasse automobilistiche (convenzione ACI-Ministero delle finanze approvata con D.M. 25 novembre 1986, art. 9; convenzione ACI-Regione Sicilia approvata con decreto regionale 23 gennaio 1987, art. 9)	Ufficio gestione attività esattoriali	180	Dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria o dal consolidamento degli archivi tributari per l'anno in riferimento Il provvedimento finale è di competenza delle intendenze di finanza e delle regioni a statuto ordinario competenti per territorio.
Pareri a seguito di istruzione ricorsi avverso le intimazioni di pagamento delle tasse automobilistiche (art. 9 dette convenzioni)	Ufficio gestione attività esattoriali Ufficio contabilità e controllo	180	Dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione finanziaria o dal consolidamento degli archivi tributari per l'anno in riferimento Il provvedimento finale è di competenza dell'amministrazione finanziaria (uffici del registro o intendenze di finanza competenti per territorio)

95A2019

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministro della sanità concernente: «Trasferimento delle titolarità di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 3 marzo 1995)

Nel comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto ministeriale n. 170/1995 del 7 febbraio 1995 relativo alla specialità medicinale NICOTINELL TTS, alla pag. 38, dove sono indicate le confezioni della specialità, dove è scritto: "7 *SISTEMI TTS* 10 CM2", "7 *SISTEMI TTS* 20 CM2", "7 *SISTEMI TTS* 30 CM2", leggasi: "*«10»* 7 *CEROTTI* 10 CM2", "*«20»* 7 *CEROTTI* 20 CM2", "*«30»* 7 *CEROTTI* 30 CM2".

95A2021

Avviso relativo al comunicato del Ministro della sanità concernente: «Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 3 marzo 1995).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 45, seconda colonna, nel provvedimento n. 53/1995 dell'11 febbraio 1995 concernente la società Roussel Pharma S.p.a., dove è scritto: «Tutte le specialità medicinali registrate.», leggasi: «Tutte le specialità medicinali registrate *e prodotte nello stabilimento consortile "Roussel Pharma - Camillo Corvi - Doppel Farmaceutici", sito in Piacenza, stradone Farnese, 118.*»; sempre nel comunicato citato in epigrafe, stessa pagina, stessa colonna, nel provvedimento n. 52/1995 dell'11 febbraio 1995 concernente la società Camillo Corvi S.p.a., dove è scritto: «Tutte le specialità medicinali registrate.», leggasi: «Tutte le specialità medicinali registrate *e prodotte nello stabilimento consortile "Roussel Pharma, Camillo Corvi, Doppel Farmaceutici", sito in Piacenza - stradone Farnese, 118.*».

95A2022

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'interno 24 febbraio 1995 recante: «Modificazioni al decreto ministeriale 31 luglio 1934 di approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di olii minerali, e per il trasporto degli olii stessi». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 58 del 10 marzo 1995).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato a pag. 13, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* all'art. 1, secondo comma, dove è scritto: «... sono approvati dal *Ministro* dell'interno tramite gli organi centrali ...», leggasi: «... sono approvati dal *Ministero* dell'interno tramite gli organi centrali ...».

95A1982

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 357.000
- semestrale . . . . L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della *serie speciale* destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 65.500
- semestrale . . . . L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 200.000
- semestrale . . . . L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 65.000
- semestrale . . . . L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 199.500
- semestrale . . . . L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 687.000
- semestrale . . . . L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 93.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 *pagine o frazione*	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	336.000
Abbonamento semestrale	L.	205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 8 2 0 9 5 *

L. 1.300